Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 270

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 16 novembre 1985**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lombardia

Regione Puglia

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO (CONCORSI) ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 270 DEL 16 NOVEMBRE 1985:

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso pubblico circoscrizionale, per esami, a diciotto posti di coadiutore nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa, per le esigenze degli enti ubicati nella regione Piemonte.

Concorso pubblico circoscrizionale, per esami, a ventinove posti di coadiutore nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa, per le esigenze degli enti ubicati nelle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Concorso pubblico circoscrizionale, per esami, a quindici posti di coadiutore nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa, per le esigenze degli enti ubicati nella regione Toscana.

Concorso pubblico circoscrizionale, per esami, a tredici posti di coadiutore nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa, per le esigenze degli enti ubicati nella regione Sicilia.

(Da 6645 a 6648)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 15 novembre 1985, n. **626.**

Interpretazione autentica del quarto comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di chiarire l'esatta interpretazione del disposto contenuto nello articolo 4, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, relativamente alla identificazione della qualifica funzionale superiore nella quale è disposto l'inquadramento disciplinato dal citato articolo 4;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 novembre 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. L'espressione « qualifica superiore » usata dallo articolo 4, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, numero 312, per indicare la qualifica di inquadramento del personale ivi contemplato, deve intendersi esclusivamente come la qualifica funzionale istituita dall'articolo 2 della medesima legge, nella quale l'inquadramento puo essere effettuato anche in soprannumero.

2. L'inquadramento di cui al comma precedente non può comunque avere decorrenza anteriore al 1° luglio 1978.

3. I provvedimenti comunque emessi in difformità alle disposizioni dei comma precedenti sono nulli, ancorché registrati.

4. I funzionari, eventualmente promossi alla qualifica di direttore aggiunto di divisione in base a provvedimenti difformi rispetto alle disposizioni dei primi due commi, ma in esecuzione di giudicati, non hanno comunque titolo sia per la promozione alla qualifica di direttore di divisione o equiparata dei ruoli ad esaurimento e sia per la partecipazione allo scrutinio per merito comparativo previsto dall'articolo 1, penultimo comma, della legge 10 luglio 1984, n. 301.

5. Gli effetti economici derivanti dai provvedimenti previsti dal comma precedente sono riconosciuti a titolo personale e saranno assorbiti con la normale progressione economica di carriera.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1985
Atti di Governo, registro n. 57, *foglio n.* 15

DECRETO-LEGGE 15 novembre 1985, n. **627.**

Disposizioni in materia di competenze professionali dei laureati in medicina e chirurgia nel settore delle analisi cliniche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 83, 85 e 193 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 marzo 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 febbraio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 24 febbraio 1984;

Considerate le difformi interpretazioni date alle suddette norme da parte degli organi giurisdizionali in merito alla effettuazione di analisi cliniche ed alla direzione dei laboratori di analisi da parte dei laureati in medicina e chirurgia in possesso dell'abilitazione ed iscritti all'ordine;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di chiarire che fra le competenze dei citati professionisti rientrano le attività sopra specificate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 novembre 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. La direzione di laboratori di analisi cliniche aperti al pubblico, di natura pubblica e privata, nonché la esecuzione di qualsiasi tipo di analisi che viene effettuato nei precitati laboratori, rientrano nell'ambito delle competenze professionali dei laureati in medicina e chirurgia in possesso della abilitazione all'esercizio professionale ed iscritti all'ordine.

2. Le competenze di cui al comma precedente non pregiudicano quanto può formare oggetto dell'attività di altre categorie di professionisti a norma di leggi e di regolamenti.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DEGAN, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1985
Atti di Governo, registro n. 57, *foglio n.* 14

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 15 ottobre 1985.

Approvazione di nuove condizioni speciali di polizza regolanti la copertura assicurativa a favore di beneficiari portatori di handicap, presentate dalle imprese di assicurazione sulla vita aderenti al « Pool italiano per la previdenza assicurativa degli handicappati ».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le domande in data 18 giugno 1985 delle sottoelencate imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni sulla vita, aderenti al Pool italiano per la previdenza assicurativa degli handicappati, intese ad ottenere l'approvazione di nuove condizioni speciali di polizza, regolanti la copertura assicurativa a favore di beneficiari portatori di handicap;

Vista la nota in data 25 luglio 1985 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni speciali di polizza, regolanti la copertura assicurativa a favore di beneficiari portatori di handicap, presentate dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni sulla vita elencate nell'art. 2, ed aderenti al Pool italiano per la previdenza assicurativa degli handicappati:

condizioni speciali di polizza per l'assicurazione sulla vita da applicare a tariffe di tipo mista, vita intera e temporanea caso morte, stipulate a favore di beneficiario portatore di handicap;

condizioni speciali regolanti la maggiorazione periodica delle rendite vitalizie stipulate a favore di beneficiario portatore di handicap.

Art. 2.

Il presente decreto si applica alle imprese di assicurazione esercenti il ramo vita di seguito elencate ed aderenti al Pool italiano per la previdenza assicurativa degli handicappati:

Denominazione	Sede legale
INA - Istituto nazionale delle assicurazioni	Roma
Agricoltura assicurazioni S.p.a.	Milano
Alleanza assicurazioni S.p.a.	Milano
Assicurazioni generali S.p.a.	Roma
Assicuratrice edile S.p.a.	Milano
Ausonia vita S.p.a.	Milano
Banca nazionale delle comunicazioni	Roma
C.A.I. - Compagnia di assicurazione italiana S.p.a.	Milano
Compagnia di assicurazione di Milano Sp.a.	Milano
Compagnia assicuratrice Unipol S.p.a.	Bologna
Compagnia Tirrena di assicurazioni S.p.a.	Roma
Compagnie riunite di assicurazioni S.p.a.	Torino
Edera vita S.p.a.	Trento
Fata S.p.a.	Roma
Fideuram vita S.p.a.	Genova
Firs italiana di assicurazioni S.p.a.	Roma
La Fondiaria S.p.a.	Firenze
Intercontinentale assicurazioni S.p.a.	Roma
Istituto italiano di previdenza S.p.a.	Milano
Italia assicurazioni S.p.a.	Genova
Italiana incendio, vita e rischi diversi S.p.a.	Milano
L'Italica vita S.p.a.	Milano
Lavoro e Sicurtà S.p.a.	Milano
Lloyd Adriatico S.p.a.	Trieste
Mediolanum vita S.p.a.	Milano
La Minerva vita S.p.a.	Milano
M.G.F. vita Italia S.p.a.	Milano
Norimberga Maeci vita S.p.a.	Roma
La Nazionale vita S.p.a.	Roma
La Pace S.p.a.	Milano
Phenix - Soleil vita S.p.a.	Roma
Norditalia vita S.p.a.	Milano
La Piemontese vita S.p.a.	Torino
La Previdente S.p.a.	Milano
Riunione adriatica di sicurtà S.p.a.	Milano
SAI - Società assicuratrice industriale S.p.a.	Torino
Savoia vita S.p.a.	Milano

Denominazione	Sede legale
Società cattolica di assicurazioni	Verona
Società reale mutua di assicurazioni . . .	Torino
Toro assicurazioni S.p.a.	Torino
Unione subalpina assicurazioni S.p.a. . .	Torino
Vita domani S.p.a.	Roma
Vittoria assicurazioni S.p.a.	Milano
La Venezia assicurazioni S.p.a.	Padova
Rappresentanza generale per l'Italia della società « Abeille Paix Vie »	Milano
Rappresentanza generale per l'Italia della società « Union des Assurances de Paris Vie »	Genova
Rappresentanza generale per l'Italia della società « Vita »	Milano
Rappresentanza generale per l'Italia della società « Winterthur »	Milano
Rappresentanza generale per l'Italia della società « Gan Vie »	Roma

Roma, addì 15 ottobre 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

(6445)

DECRETO 15 ottobre 1985.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, delle relative condizioni speciali di polizza e di una opzione, presentate dalla S.p.a. Italia assicurazioni, in Genova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le domande in data 29 marzo 1983, 18 maggio, 22 maggio e 3 luglio 1985 della società per azioni Italia assicurazioni, con sede in Genova, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, delle relative condizioni speciali di polizza e di una opzione;

Vista la nota in data 23 luglio 1985 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, le relative condizioni speciali di polizza ed un'opzione presentate dalla società per azioni Italia assicurazioni, con sede in Genova:

tariffa A.I.L. - assicurazione mista a premio annuo ed unico per la garanzia di un capitale assimilabile al trattamento di fine rapporto di lavoro, con clausola di valorizzazione « VIVA »;

condizioni speciali di polizza da applicare alla sopraindicata tariffa A.I.L.;

tariffa 2D/CAP: assicurazione collettiva per la garanzia di un capitale decrescente in caso di morte o di invalidità, complementare ad operazioni di costituzione del trattamento di fine rapporto di lavoro e relative condizioni speciali di polizza;

opzione per il differimento del pagamento del capitale garantito in contratti in tariffa di capitalizzazione, a premio unico per forme collettive, approvata con decreto ministeriale dell'11 marzo 1983;

clausola di adeguamento annuo volontario della prestazione garantita, da applicare a contratti con clausola di valorizzazione della prestazione assicurata.

Roma, addì 15 ottobre 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

(6444)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 ottobre 1985.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Trapani.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che a causa dell'interruzione del servizio del giorno 13 luglio 1985, avvenuta in seguito alla disinfestazione dei locali si è verificato un arresto nel normale funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette di Trapani;

Ritenuto che la situazione come sopra verificatasi rientra nella previsione del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio sopra citato, verificatosi a seguito della disinfestazione dei locali, è accertato per il giorno **13** luglio 1985.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1985

Il Ministro: VISENTINI

(6700)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 13 novembre 1985.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantotto giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1985, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il 22 novembre 1985 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantotto giorni con scadenza il 28 febbraio 1986 fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 96,70 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1986.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 16, 17, 18 e 19 del decreto 29 dicembre 1984 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a*) dell'art. 17 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 16 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei B.O.T. verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 18 novembre 1985 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 7 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 1984 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1985
Registro n. 37 *Tesoro, foglio n.* 281

(6775)

DECRETO 13 novembre 1985.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantanove giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1985, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il 22 novembre 1985 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantanove giorni con scadenza il 30 maggio 1986 fino al limite massimo in valore nominale di lire 6.000 miliardi;

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 93,80 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1986.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 16, 17, 18 e 19 del decreto 29 dicembre 1984 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a*) dell'art. 17 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 16 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 18 novembre 1985 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 7 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1985
Registro n. 37 *Tesoro, foglio n.* 280

(6776)

DECRETO 13 novembre 1985.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosettantuno giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1985, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il 22 novembre 1985 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosettantuno giorni con scadenza il 28 novembre 1986 fino al limite massimo in valore nominale di lire 7.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 88,20 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1986.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 15 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 12 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 18 novembre 1985 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 7 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1985
Registro n. 37 *Tesoro, foglio n.* 279

(6777)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere sulla domanda di riconoscimento dell'indicazione geografica «Piemonte», di delimitazione della relativa zona di produzione delle indicazioni aggiuntive e del riferimento al nome di vitigni.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, esaminate le domande presentate dagli interessati e le relative documentazioni allegate intese ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Piemonte» e l'autorizzazione all'utilizzazione, unitamente all'indicazione geografica di cui trattasi, delle indicazioni aggiuntive bianco, rosso e rosato e del riferimento al nome dei vitigni sotto elencati:

Provincia di Alessandria.

Varietà di viti raccomandate:

Aleatico N, Barbera N, Bonarda Piemontese N, Brachetto N, Cortese B, Dolcetto N, Favorita B, Freisa N, Grignolino N, Malvasia di Casorzo N, Moscata Bianco B, Müller Thurgau B, Pinot Bianco B, Pinot Grigio G, Pinot Nero N, Riesling Italico B, Riesling Renano B.

Varietà di viti autorizzate:

Barbera Bianca B, Cabernet Franc N, Cabernet Sauvignon N, Chardonnay B, Croatina N, Lambrusca di Alessandria N, Merlot N, Moscato Nero N, Nebbiolo N, Sangiovese N, Sauvignon B, Sylvaner Verde B, Timorasso B, Traminer Aromatico B.

Provincia di Asti.

Varietà di viti raccomandate:

Aleatico N, Barbera N, Bonarda Piemontese N, Brachetto N, Cortese B, Dolcetto N, Favorita B, Freisa N, Grignolino N, Malvasia di Casorzo N, Malvasia di Schierano N, Moscato Bianco B, Pinot Bianco B, Pinot Grigio G, Pinot Nero N, Nebbiolo N.

Varietà di viti autorizzate:

Barbera Bianca B, Cabernet Franc N, Cabernet Sauvignon N, Chardonnay B, Croatina N, Lambrusca di Alessandria N, Merlot N, Moscato Nero N, Müller Thurgau B, Riesling Italico B, Riesling Renano B, Rusché N, Sauvignon B, Sylvaner Verde B, Timorasso B, Traminer Aromatico B.

Provincia di Cuneo.

Varietà di viti raccomandate:

Arneis B, Barbera N, Bonarda Piemontese N, Brachetto N, Cortese B, Dolcetto N, Favorita B, Freisa N, Grignolino N, Moscato Bianco B, Nebbiolo N, Pinot Bianco B, Pinot Grigio G, Pinot Nero N.

Varietà di viti autorizzate:

Barbera Bianca B, Cabernet Franc N, Cabernet Sauvignon N, Chardonnay B, Croatina N, Lambrusca di Alessandria N, Merlot N, Moscato Nero N, Müller Thurgau B, Neretta Cuneese N, Pelaverga N, Riesling Italico B, Riesling Renano B, Sauvignon B, Sylvaner Verde B, Timorasso B, Traminer Aromatico B.

Provincia di Novara.

Varietà di viti raccomandate:

Barbera N, Bonarda Piemontese N, Croatina N, Erbaluce B, Freisa N, Nebbiolo N, Uva rara N, Vespolina N.

Varietà di viti autorizzate:

Durasa N.

Provincia di Torino.

Varietà di viti raccomandate:

Avana N, Avarengo N, Barbera N, Bonarda Piemontese N, Brachetto N, Ciliegiolo N, Dolcetto N, Doux d'Henry N, Erbaluce B, Freisa N, Nebbiolo N, Malvasia di Schierano N, Merlot N, Neretto di Bairo N, Plassa N, Sangiovese N.

Varietà di viti autorizzate:

Lambrusca di Alessandria N, Neretta Cuneese N.

Provincia di Vercelli.

Varietà di viti raccomandate:

Barbera N, Bonarda Piemontese N, Croatina N, Dolcetto N, Erbaluce B, Freisa N, Nebbiolo N, Uva rara N, Vespolina N.

Varietà di viti autorizzate:

Ancellotta N, Cabernet Franc N, Cabernet Sauvignón N, Neretto di Bairo N.

Comunica

che le stesse sono conformi alle disposizioni di cui ai decreti ministeriali 21 dicembre 1977, 5 agosto 1982 e 9 dicembre 1983.

Si precisa che la zona di produzione delle uve è quella proposta dagli interessati e riguarda l'intero territorio amministrativo della regione Piemonte.

Le eventuali istanze riguardanti il riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Piemonte» e l'autorizzazione all'utilizzazione delle indicazioni aggiuntive e del riferimento al nome dei vitigni sopra elencati come proposto dagli interessati, dovranno essere inviate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6678)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto.

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1985, avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia appresso indicata, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono così determinate:

Provincia di Firenze:

1) facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi:

a) facchini generici, facchini doganali e facchini operanti negli scali ferroviari:

Firenze e tutti gli altri comuni della provincia escluso Prato: 42ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.091.000 mensili;

comune di Prato: 45ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.213.000 mensili;

b) facchini operanti nel settore di attività mista di trasporto e facchinaggio:

Firenze e tutti gli altri comuni della provincia escluso Prato: 44ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.173.000 mensili;

comune di Prato: 45ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.213.000 mensili;

c) gruisti, autosollevatori:

comune di Prato: 45ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.213.000 mensili;

tutti gli altri comuni della provincia escluso Firenze: 42ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.091.000 mensili;

d) facchini operanti nei mercati generali e nei macelli: 41ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.051.000 mensili;

2) trasporto merci per conto terzi effettuato dai soci proprietari o affittuari del mezzo:

a) autotrasportatori, trattoristi (non agricoli), escavatoristi e simili operanti:

nel comune di Firenze: 44ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.173.000 mensili;

nel comune di Impruneta: 42ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.091.000 mensili;

in tutti gli altri comuni della provincia: 40ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.010.000 mensili;

3) attività accessorie: addetti al posteggio dei veicoli (autocustodi): 42ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.091.000 mensili.

(6608)

MINISTERO DEL TESORO

Inizio delle consegne dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° luglio 1988, al portatore

A norma del decreto ministeriale 18 giugno 1985 (art. 12), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 21 giugno 1985, si rende noto che il 5 dicembre 1985 le sezioni di tesoreria provinciale inizieranno le consegne, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° luglio 1988.

(6651)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto tecnico industriale «A. Einstein» di Vimercate ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Milano n. 5232 - Div. 1ª del 3 ottobre 1985, l'istituto tecnico industriale «A. Einstein» di Vimercate (Milano) è stato autorizzato ad accettare dalla società I.B.M. Italia S.p.a. di Milano la donazione di due personal computers del valore di L. 17.940.000.

(6742)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Treviso

Con decreto 29 ottobre 1985, n. 2112/2113, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un reliquato demaniale con i manufatti sopra insistenti segnati nel catasto del comune di Treviso, sezione *e*, al foglio n. 4, mappale 1180, di complessivi mq 330, ed indicati nella planimetria, rilasciata il 7 marzo 1983 dall'ufficio tecnico erariale di Treviso, che fa parte integrante del citato decreto.

(6702)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni immobili in comune di Palmi

Con decreto 9 ottobre 1985 del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, l'area con insistenti manufatti di pertinenza del demanio marittimo, di mq 4.565, ubicata in località Pietrenere, nel comune di Palmi, e riportata nel nuovo catasto terreni del comune medesimo, al foglio di mappa n. 11, particelle n. 369 (parte).

(6752)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al merito dell'Esercito

Con decreto ministeriale 30 settembre 1985, n. 10, è stata conferita la seguente ricompensa al merito dell'Esercito:

Croce d'argento

Al colonnello Fanteria (Alpini) servizio stato maggiore Piergiorgio Franzosi, nato a Parma il 19 gennaio 1936. — Colonnello in s.SM di emergente statura morale, rara estensione culturale e preparazione professionale di netto rilievo, fin dall'assunzione dell'incarico di direttore della «Rivista militare» conferiva al periodico una progressiva impronta di realistica modernità tecnico-editoriale, elevandolo al livello delle migliori espressioni della stampa nazionale per riconosciuta dignità formale ed avveduti criteri innovativi nella selezione dei contenuti. Grazie anche a ben sedimentata esperienza pubblicistica, ad innata ricchezza di idee ed a profonda sensibilità all'evoluzione del contesto sociale, promuoveva e tenacemente conseguiva la sempre più ampia diffusione della Rivista, proiettandola al di fuori dell'ambito militare — nel vivo dell'eterogenea fisionomia del vasto pubblico dei lettori — e trasformandola in autentico veicolo del pensiero dell'Esercito presso il tessuto civile. La sua vivificante opera — attuata con fervido impegno personale ed assidua azione di stimolo nei riguardi del corpo redazionale — si concretava in un deciso incremento del numero degli abbonati ed in un aumento della tiratura e della vendita, ben oltre ogni ottimistica previsione. Realizzava altresì una edizione bimestrale del periodico in lingua inglese, che riscuoteva lusinghieri apprezzamenti in qualificate sedi della cultura militare internazionale. Siffatti eccezionali risultati si traducevano in un significativo contributo all'immagine dell'Esercito ed in una più feconda e costruttiva presenza della Forza armata presso la pubblica opinione. Chiaro esempio di rara dedizione al servizio, fervido spirito di iniziativa, elevatissima professionalità modernamente interpretata, tenace volontà e perseverante impegno eletto a costume di vita. — Roma, 1° ottobre 1982-9 maggio 1985.

(6674)

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1985, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1985, registro n. 27 Difesa, foglio n. 179, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Croce

Comune di Calice al Cornoviglio (La Spezia). — Dopo l'8 settembre 1943, mentre i suoi figli più giovani accorrevano a dar vita alla resistenza armata, la popolazione tutta contribuiva alla lotta di liberazione sostenendo le formazioni partigiane, i prigionieri alleati e i sinistrati sfuggiti ai bombardamenti delle vicine città. Esempio di coesione e di attaccamento agli ideali di libertà. — Calice al Cornoviglio, 8 settembre 1943-25 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1985, registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1915, registro n. 27 Difesa, foglio n. 215, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana «alla memoria»:

Medaglia d'oro

Bujanov Nikolaj, nato l'8 aprile 1925 a Moghiliev Podolskji Ucraina (Unione Sovietica). — Giovane cittadino ucraino, si sottraeva in S. Giovanni Valdarno al servizio con i tedeschi per unirsi a una formazione partigiana. Memore delle atrocità compiute dai nazisti nella terra natìa, si offriva volontario in numerose azioni di sabotaggio che portava felicemente a termine con capacità e sprezzo del pericolo. L'8 luglio 1944, a protezione della evacuazione dei superstiti della dura rappresaglia del 4 luglio 1944 in Castelnuovo dei Sabbioni, nonostante i richiami superiori, impegnava il nemico da postazione assunta d'iniziativa più avanzata di quella assegnatagli, arrestando il rastrellamento e la penetrazione del nemico. Consentiva in tal modo lo sgombero della popolazione civile. Solo, sulla postazione difesa sino all'estremo, esaurite le munizioni, crivellato di colpi, cadeva da prode. — Secciano di Cavriglia, 8 luglio 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1985, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1985, registro n. 29 Difesa, foglio n. 226, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Croce

Comune di Mirano (Venezia). — Fin dal settembre 1943, Mirano si prodiga generosamente aiutando gli sbandati, gli oppressori e trasformandosi in centro di lotta. Senza cedere alle rappresaglie nazifasciste del 1944 e rifiutando ogni compromesso, sostiene ed alimenta la lotta partigiana fino all'insurrezione dell'aprile 1945. Nobile esempio di patriottiche e civiche virtù. — Mirano, settembre 1943-aprile 1945.

(6751)

Rettifica di ricompense al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 1985, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1985, registro n. 29 Difesa, foglio n. 154, i seguenti decreti relativi a concessioni di ricompensa al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

regio decreto 26 febbraio 1943, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1943, registro n. 24, foglio n. 142 (Bollettino ufficiale 1943, disp. 69ª, pag. 5038): Vigari Gianfranco, di Franco e di Mignarri Isolina, da Milano, caporale gruppo di battaglione GG.FF. — Il cognome è «Vicari»;

ricompense al valor militare per la battaglia di Adua (1° marzo 1896) approvate da S.M. in udienza dell'11 marzo 1898: Savoino Serafino, caporal maggiore, medaglia d'argento. — Il cognome è «Savoini»;

decreto 8 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1943, registro n. 23, foglio 397 (Bollettino ufficiale 1949, disp. 17ª, pag. 2860): Piatta Ugo di Della Fontana Martina, da Castiglione Olona (Varese), classe 1915, geniere 1° raggruppamento speciale genio, 2° battaglione artieri minatori. — Il paese nativo è Castione Andevenno (Sondrio).

(6675)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Avviso di rettifica al provvedimento n. 53/1984, riguardante «Prezzi delle specialità medicinali» (Provvedimento pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 147 del 24 giugno 1985)

Nell'allegato *B* al provvedimento citato in epigrafe, deve essere apportata la seguente rettifica:

INVECE DI:	Numero di registrazione	Prezzo	LEGGASI:	Numero di registrazione	Prezzo
Humulin - Lilly			*Humulin* - Lilly		
«R» 100 u/ml fl 10 ml	25707/011	*24.500*	«R» 100 u/ml fl 10 ml	25707/011	*26.650*

(6186)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per titoli, per il reclutamento di cento sottotenenti di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Viste le leggi 23 aprile 1959, n. 189, 18 febbraio 1963, n. 87 e 31 marzo 1966, n. 200, sull'ordinamento della Guardia di finanza;

Vista la legge 26 febbraio 1974, n. 45, sul reclutamento di ufficiali di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 888, sull'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1985 e bilancio pluriennale 1985-87;

Visto il regolamento sul reclutamento degli ufficiali della Guardia di finanza, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1959, atti del Governo, registro n. 122, foglio n. 66, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 1° dicembre 1959;

Viste le leggi 29 maggio 1967, n. 371 e 22 dicembre 1975, n. 725, concernenti le disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e sul reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, che detta nuove norme sul servizio di leva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte, riguardante i titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto l'art. 8 del predetto decreto 10 gennaio 1957, n. 3 e l'art. 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 11 maggio 1971, n. 390, recanti le norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, per il reclutamento di cento sottotenenti di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina.

I concorrenti debbono essere in possesso della idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, come ufficiale, da accertarsi con le modalità prescritte dal successivo art. 10.

Art. 2.

Requisiti e condizioni per l'ammissione

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, anche se non appartenenti al territorio della Repubblica, che:

a) non abbiano ancora adempiuto agli obblighi di leva;

b) alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda non abbiano superato il 26° anno di età;

c) siano provvisti di uno dei seguenti diplomi di laurea: giurisprudenza, scienze politiche, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche ed economiche, economia e commercio, scienze economiche e bancarie, scienze economiche, economia aziendale, economia politica, scienze bancarie ed assicurative, scienze economico-marittime, discipline nautiche;

d) siano celibi o vedovi, e comunque senza prole;

e) non siano imputati o condannati per delitti non colposi ovvero non si trovino in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello *status* di ufficiale della Guardia di finanza;

f) se arruolati nella leva di mare, siano in possesso del nulla osta rilasciato dalla capitaneria di porto.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta su carta semplice, firmata dall'interessato, dovrà essere presentata o fatta pervenire direttamente al Comando generale della Guardia di finanza entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio o, se militari, dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte dal successivo art. 4, possono essere restituite agli interessati, a giudizio discrezionale insindacabile del Comando generale della Guardia di finanza, per essere regolarizzate ovvero integrate delle dichiarazioni precedentemente omesse, entro un breve, tassativo termine fissato dallo stesso Comando.

Ai concorrenti interessati alla chiamata alle armi per l'anno 1986 potrà essere concesso, qualora ne abbiano titolo, di rimanere nella posizione di congedo illimitato provvisorio fino allo espletamento del concorso.

Per gli arruolati della leva di mare, la domanda dovrà essere corredata, a pena di esclusione, del nulla osta alla partecipazione al concorso prescritto dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da richiedersi alla competente capitaneria di porto.

Art. 4.

Elementi da indicare nella domanda
(veggasi modello allegato 1)

Il concorrente deve indicare nella domanda:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) lo stato civile;

d) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti;

f) il diploma di laurea di cui è provvisto;

g) il distretto militare di appartenenza;

h) la posizione nei riguardi del servizio militare;

i) i servizi prestati come impiegato presso la pubblica amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) l'indirizzo proprio e della famiglia.

Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Comando generale della Guardia di finanza, il quale, tuttavia, non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.

Art. 5.

Valutazione dei titoli

I titoli da valutare sono i seguenti:

a) diploma di laurea;

b) ogni altro eventuale titolo, ricompensa o benemerenza.

Prima dell'accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale, la sottocommissione di cui alla lettera *a*) del successivo art. 7 procederà, sulla base di criteri preventivamente determinati ed analiticamente descritti in apposito verbale, alla valutazione dei titoli, tenendo presente che all'insieme dei titoli stessi di ciascun candidato può essere attribuito un punteggio complessivo fino a 20/20, così ripartito:

a) fino ad un massimo di punti 15/20 per il diploma di laurea;

b) fino ad un massimo di punti 5/20 per eventuali altri titoli e benemerenze.

Il candidato, ai fini della valutazione dei titoli suddetti, deve produrre i seguenti documenti:

a) diploma di laurea o copia autentica in conformità dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con l'indicazione del voto di laurea assegnato, ovvero, qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, un certificato attestante il conseguimento del titolo e la relativa votazione;

b) altri documenti relativi a titoli che il candidato ritenga utili ai fini della valutazione (diplomi di specializzazione o perfezionamento post-universitari, attestati di ricompensa o benemerenza, etc.);

c) certificati rilasciati dalle competenti autorità comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte.

Quando la preferenza, per parità di requisiti, non può essere stabilita in base ai titoli suindicati, è determinata dall'età.

I titoli suddetti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e presentati o fatti pervenire entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti da tale data.

La mancata produzione del diploma di laurea nel termine stabilito comporta l'esclusione dal concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa amministrazione per altri concorsi.

Art. 6.

Istruttoria delle domande

Il Comando generale della Guardia di finanza richiederà i seguenti atti:

a) dichiarazione del casellario giudiziale;

b) rapporto sul servizio prestato per i concorrenti militari o impiegati delle amministrazioni dello Stato;

c) copia del foglio matricolare del concorrente.

Art. 7.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice da nominare con successivo decreto del Ministro delle finanze sarà presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali sarà presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello:

a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza, membri;

b) sottocommissione per la visita medica preliminare e per il successivo accertamento dell'attitudine fisio-psichica dei concorrenti al servizio incondizionato nella Guardia di finanza in qualità di ufficiali, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali medici dell'Esercito, membri;

c) sottocommissione per la visita medica di revisione dei concorrenti giudicati non idonei alla visita medica preliminare, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali superiori medici dell'Esercito, membri.

Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio permanente e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualità di membri, devono essere di grado non inferiore a capitano.

Gli atti compilati dalle sottocommissioni per i lavori di rispettiva competenza sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.

Art. 8.

Il Ministro delle finanze può disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso soltanto per difetto dei requisiti prescritti per la nomina a sottotenente di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina.

Le proposte di esclusione sono formulate dal presidente della commissione giudicatrice, sulla base del giudizio espresso dalla sottocommissione indicata alla lettera *a*) del precedente art. 7.

Art. 9.

Mancata presentazione del candidato

I candidati che, qualunque sia la causa, non si presenteranno nel giorno e nell'ora stabiliti per l'accertamento fisio-psico-attitudinale saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.

All'accertamento fisio-psico-attitudinale i candidati dovranno esibire la carta di identità oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Art. 10.

Accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale

L'idoneità fisio-psico-attitudinale dei candidati è accertata da parte della sottocommissione indicata alla lettera *b*) del precedente art. 7, presso il centro di reclutamento della Guardia di finanza in Roma, nel giorno che sarà comunicato ai concorrenti, mediante:

a) visita medica preliminare, comprensiva degli esami specialistici;

b) esame psicotecnico;

c) esperimento di educazione fisica.

Il giudizio espresso in sede di visita medica è immediatamente comunicato all'interessato il quale può, entro e non oltre il giorno successivo a quello della comunicazione, chiedere di essere ammesso a visita medica di revisione. La richiesta di ammissione a visita medica di revisione deve essere presentata al presidente della predetta sottocommissione.

Il concorrente giudicato non idoneo, a seguito della visita medica o della eventuale visita di revisione o degli accertamenti fisio-psico-attitudinali, è escluso dal concorso.

Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni in ordine a ciascuno degli accertamenti di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*) e alla visita medica di revisione, che sarà comunicato agli interessati seduta stante, è definitivo.

Art. 11.

Requisiti fisio-psichici

I candidati all'atto della visita medica devono avere:

statura non inferiore a m 1,65;

visus non inferiore a 9/10 in ciascun occhio. Detto visus può essere raggiunto anche con lenti correttive. L'eventuale vizio di rifrazione, in ogni caso, non deve essere superiore ai seguenti limiti massimi:

a) miopia e ipermetropia: 3,5 diottrie in ciascun occhio;

b) astigmatismo regolare (miopico od ipermetropico): 3,5 diottrie in uno degli assi;

c) astigmatismo composto (miopico od ipermetropico): 3,5 diottrie quale somma del potere sferico ed astigmatico in uno degli assi;

d) astigmatismo misto (miopico ed ipermetropico): 3,5 diottrie quale somma del potere sferico od astigmatico;

e) anisometropia: non superiore a 3 diottrie;

visione binoculare;

campo visivo normale;

senso cromatico normale accertato con le serie « maggiore » delle matassine colorate.

I candidati con vizi visivi devono portare seco alla visita medica le proprie lenti correttive « a tempiali ».

La rilevazione dell'entità visiva per detti candidati sarà effettuata con le lenti « a tempiali » e non con quelle « a contatto ».

Saranno cause di inidoneità le malattie dell'occhio e dei suoi annessi che possano pregiudicare la completa funzionalità visiva.

Per quanto riguarda la funzione uditiva i concorrenti dovranno percepire la voce afona a 8 metri da un orecchio almeno e ad una distanza non inferiore a 6 metri dall'altro.

Saranno inoltre cause di inidoneità:

a) i disturbi della parola (dislalia e disartria) anche se in forma lieve;

b) la deformazione di notevole grado del palato, l'accentuata ipertrofia delle tonsille o tonsillite cronica, la presenza di numerosi denti piorroici, di estese gengiviti, di seni fistolosi. La dentatura deve essere in buone condizioni. Il numero dei denti mancanti, di quelli sostituiti da protesi fisse, di quelli otturati e di quelli cariati non deve essere superiore a 18; non sono ammesse protesi mobili.

Per tutti i concorrenti saranno eseguiti i seguenti esami:

neurologico ed eventualmente elettroencefalografico;
otorinolaringoiatrico;
schermografico ed eventualmente radiografico del torace;
oftalmico;
esame dell'urina;
elettrocardiografico;
determinazione della glicemia e dell'azotemia.

Per i concorrenti sottoposti con esito favorevole alla visita medica ed agli esami suddetti sarà eseguita l'analisi sierologica del sangue per l'accertamento della lue che, se positiva, comporterà l'esclusione anche dopo il termine delle operazioni di concorso.

L'esame psicotecnico consiste nello svolgimento di tests di livello e di personalità ed in eventuali colloqui psicologici ed è inteso ad accertare la maturità di pensiero e le qualità attitudinali e caratterologiche del concorrente.

L'esperimento di educazione fisica, inteso ad accertare la preparazione atletica dei candidati, consiste nelle seguenti prove: salto in alto; salto in lungo; corsa piana m 100; corsa piana m 1000; arrampicata alla fune.

Art. 12.

Adempimenti delle sottocommissioni

Per gli accertamenti stabiliti dal precedente art. 10, lettere *a*), *b*) e *c*) e per la visita medica di revisione, le apposite sottocommissioni compileranno, per ogni candidato, un processo verbale che sarà firmato da tutti i componenti.

Art. 13.

Graduatoria

Ultimato l'accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale, la sottocommissione di cui al precedente art. 7, lettera *a*), procederà alla compilazione della graduatoria finale, sommando il punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei titoli.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive disposizioni in materia.

La graduatoria sarà approvata con decreto ministeriale.

Art. 14.

Documentazione da produrre

I candidati utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Comando generale della Guardia di finanza, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, in carta semplice, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita (non certificato);

b) certificato di stato civile libero. Ne sono esonerati gli aspiranti il cui estratto dell'atto di nascita rechi l'annotazione dello stato civile. I vedovi senza prole devono presentare lo stato di famiglia;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale); per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia.

Quando la certificazione è rilasciata da uno stesso ufficio, in luogo dei documenti indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), gli interessati possono produrre un solo atto comprovante fatti, stati e qualità personali risultanti dai singoli documenti.

I documenti di cui alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) devono essere rilasciati in data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e così pure quello contenente più certificazioni e quello previsto alla lettera *a*), se esso tiene anche luogo del certificato di stato libero.

Per i casi di forza maggiore, il Comando generale della Guardia di finanza si riserva la facoltà di ammettere altri documenti e di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente articolo, e, per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari, si riserva la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Art. 15.

Vincitori del concorso

Sono ammessi al corso allievi ufficiali di complemento della Guardia di finanza, i candidati iscritti nella graduatoria di merito di cui al precedente art. 13 nei limiti dei posti messi a concorso e secondo l'ordine risultante dalla graduatoria stessa.

Entro venti giorni dall'inizio del corso il Ministro delle finanze può dichiarare vincitori del concorso altri concorrenti idonei, nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti resisi comunque disponibili tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori.

Al termine del corso, che avrà la durata di mesi quattro, gli allievi che lo avranno compiuto con esito favorevole conseguiranno la nomina a sottotenente di complemento della Guardia di finanza nell'ordine di graduatoria finale del corso stesso e saranno tenuti alla prestazione del servizio di prima nomina della durata di mesi undici. Tale servizio non potrà essere svolto in reparti operativi ubicati nella regione in cui è compreso il comune di residenza anagrafica dei subalterni e dei loro genitori.

Gli ammessi al corso contraggono una ferma di servizio di quindici mesi.

Art. 16.

Dimissioni dal corso

Gli allievi ufficiali che non superino il corso o che dimostrino di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini indispensabili per bene assolvere le funzioni del grado cui aspirano o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni sono dimessi dal corso con determinazione del Ministro delle finanze e perdono la qualifica di allievo ufficiale di complemento della Guardia di finanza. Nei loro riguardi, ai fini del compimento degli obblighi di leva si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni.

Art. 17.

Riduzioni per viaggi in ferrovia

I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione per l'accertamento fisio-psico-attitudinale, nonché per raggiungere la sede del corso quando siano dichiarati vincitori del concorso, avranno diritto al beneficio della tariffa militare, in aderenza a quanto previsto dal decreto interministeriale 24 giugno 1959, n. 5795, art. 13, punto II, lettera *e*).

Essi saranno provvisti delle richieste mod. *B* di colore giallo, unitamente ad un foglio di via, a cura dei comandi della Guardia di finanza competenti per territorio per i viaggi dalla propria sede a Roma e per i viaggi di ritorno in famiglia.

Art. 18.

Trattamento economico

Agli allievi ufficiali di complemento compete il trattamento economico dell'allievo ufficiale di complemento dell'Esercito.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 ottobre 1985

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *novembre* 1985
Registro n. 66 *Finanze, foglio n.* 122

ALLEGATO 1

Modello della domanda
di ammissione al concorso

Al Comando generale della Guardia di finanza - 00187 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . nato a . . . . il . . . . . domiciliato a . . . . provincia di . . . . . in via . . . . . . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per il reclutamento di cento sottotenenti di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina.

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . .;

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in . . conseguito in data . . . . . con il punteggio di . .;

e) di essere celibe o vedovo e comunque senza prole;

f) di essere iscritto al distretto militare di . o capitaneria di porto di . . .;

g) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione di (4) . .;

h) di non aver prestato alcun servizio presso la pubblica amministrazione (5).

Dichiara altresì che la propria famiglia risiede a . . provincia di . . via . . n. .

Allega o fa riserva di produrre i seguenti documenti (6) .

Data, .

Il candidato

Visto per l'autenticità della firma (7).

---

(1) Cognome e nome (possibilmente in stampatello).

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti.

(4) Abile arruolato e godente di rinvio, esonerato etc.

(5) In caso contrario indicare i servizi prestati presso la pubblica amministrazione specificando la denominazione dell'ente: Ministero, etc. Sarà altresì indicata la qualifica ricoperta.

(6) Diploma di laurea in giurisprudenza, etc. (ed eventuali altri titoli di cui all'art. 5 del bando). Per gli arruolati della leva di mare, il nulla osta della competente capitaneria di porto deve essere trasmesso unitamente alla domanda di partecipazione al concorso.

(7) Autenticazione fatta dal funzionario competente a ricevere la documentazione, dal notaio, dal cancelliere, dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i candidati militari è sufficiente il visto dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

(6618)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Revoca del concorso, per soli titoli, per il conferimento del posto di maestro titolare della cattedra di scherma dell'Accademia nazionale d'arte drammatica di Roma.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1982, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1982, registro n. 67, foglio n. 367, con cui è stato bandito un concorso, per soli titoli, per il conferimento del posto di maestro titolare della cattedra di scherma dell'Accademia nazionale d'arte drammatica di Roma;

Vista la legge 20 maggio 1982, n. 270;

Considerato che, prima ancora che si potesse iniziare l'espletamento del concorso bandito con decreto ministeriale 2 marzo 1982, è entrata in vigore la legge 20 maggio 1982, n. 270, che ha dettato nuove norme anche per il reclutamento del personale docente dell'Accademia nazionale d'arte drammatica;

Visto il parere n. 576 del 23 novembre 1983 pronunciato dalla seconda sezione del Consiglio di Stato concernente la composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente, assistente, assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori delle accademie di belle arti, delle accademie nazionali di danza e d'arte drammatica e dei conservatori di musica;

Vista la legge 16 luglio 1984, n. 326, ed in particolare l'art. 5;

Ritenuta la necessità di procedere alla revoca del bando di concorso di cui al decreto ministeriale 2 marzo 1982 sopra citato;

Decreta:

Il decreto ministeriale 2 marzo 1982, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1982, registro n. 67, foglio n. 367, con cui è stato bandito un concorso, per soli titoli, per il conferimento del posto di maestro titolare della cattedra di scherma della Accademia nazionale d'arte drammatica di Roma, è revocato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 maggio 1985

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1985
Registro n. 65 *Istruzione, foglio n.* 318

(6659)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Concorso ad un posto di primario di laboratorio presso l'unità sanitaria locale n. 1

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio presso l'unità sanitaria locale n. 1.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi - settore del personale dell'U.S.L. in Trieste.

(6684)

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 11

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 11, a:

un posto appartenente all'area funzionale di medicina di primario di recupero e rieducazione funzionale del presidio ospedaliero « S. Anna »;

sei posti di operatore professionale coordinatore (capo sala) del presidio ospedaliero « S. Anna »;

un posto, appartenente all'area funzionale di medicina, di assistente medico del servizio di recupero e rieducazione funzionale del presidio ospedaliero « S. Anna »;

un posto di assistente tecnico (perito chimico) del presidio multizonale di igiene e prevenzione - sezione igiene industriale;

un posto di operatore professionale collaboratore (vigile sanitario).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ospedale « S. Anna » in Como.

(6686)

Concorso ad un posto di psicologo collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 38

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di psicologo collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 38.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Gardone Val Trompia (Brescia).

(6694)

Concorso a quattro posti di terapista della riabilitazione (fisiokinesiterapista) presso l'unità sanitaria locale n. 47

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di operatore professionale di 1ª categoria - collaboratore - terapista della riabilitazione (fisiokinesiterapista) presso l'unità sanitaria locale n. 47.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio gestione del personale dell'U.S.L. in Mantova.

(6696)

REGIONE MARCHE

Concorso ad un posto di primario pediatra presso l'unità sanitaria locale n. 18

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 18, ad un posto di primario pediatra dell'ospedale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in San Severino Marche (Macerata).

(6695)

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 55

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 55, a:

un posto di coadiutore sanitario organizzazione dei servizi sanitari di base;

un posto di coadiutore sanitario igiene ed organizzazione servizi ospedalieri;

quattro posti di operatore professionale coordinatore - infermiere professionale (capo sala);

un posto di operatore professionale coordinatore - ostetrica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale, patrimoniale e legale dell'U.S.L. presso l'ospedale di Pallanza (Novara).

(6683)

REGIONE VENETO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 3

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 3, a:

Per il presidio ospedaliero:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero della divisione pediatria (a tempo pieno);

un posto di assistente medico della divisione urologia (a tempo pieno);

un posto di operatore tecnico (preparatore di laboratorio);

cinque posti di operatore tecnico (aiuto cuoco);

un posto di operatore tecnico (operaio specializzato macchine lavanderia);

cinque posti di operatore tecnico (rammendatrice-stiratrice).

Per il servizio di riabilitazione funzionale di Cusighe:

un posto di assistente medico fisiatra (a tempo pieno);

un posto di operatore professionale collaboratore (fisiokinesiterapista);

un posto di operatore professionale collaboratore (psicomotricista);

un posto di operatore professionale collaboratore (assistente educatore).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale dell'U.S.L. in Belluno.

(6719)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 10

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 10, a:

un posto di primario di anestesia e rianimazione (a tempo pieno);

un posto di dirigente sanitario - direttore medico dell'ex laboratorio di igiene e profilassi.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore del personale dell'U.S.L. in Treviso.

(6687)

REGIONE SARDEGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 21

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 21, a:

un posto di primario di neurochirurgia;

trenta posti di assistente medico dell'area funzionale di medicina;

dieci posti di assistente medico dell'area funzionale di chirurgia;

dieci posti di assistente medico dell'area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;

due posti di veterinario coadiutore di sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;

un posto di veterinario coadiutore di igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale;

dieci posti di capo sala (operatore professionale coordinatore);

centottanta posti di infermiere professionale (operatori professionali collaboratori);

quattro posti di vigilatrice d'infanzia (operatori professionali collaboratori);

due posti di capo dei servizi sanitari ausiliari (operatore professionale dirigente);

quattro posti di ostetrica capo (operatore professionale dirigente);

quattro posti di tecnico di radiologia medica (operatore professionale collaboratore);

sette posti di tecnico di anatomia patologica (operatore professionale collaboratore);

quattro posti di fisiochinesiterapista (operatore professionale collaboratore).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Cagliari.

(6724)

REGIONE PUGLIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale TA/1

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale TA/1, a:

un posto di primario presso la divisione di chirurgia generale dell'ospedale di Castellaneta;
un posto di ostetrica presso l'ospedale di Castellaneta;
un posto di assistente medico presso il pronto soccorso ed accettazione dell'ospedale di Castellaneta;
due posti di assistente medico presso la divisione di chirurgia generale dell'ospedale di Castellaneta;
un posto di assistente medico presso la sezione autonoma di pediatria dell'ospedale di Castellaneta;
un posto di assistente medico presso la divisione di medicina generale dell'ospedale di Castellaneta.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale dell'U.S.L. in Castellaneta (Taranto).

(6688)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale LE/8

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale LE/8, a:

venti posti di infermiere professionale;
due posti di ostetrica;
un posto di biologo collaboratore;
un posto di psicologo collaboratore;
due posti di assistente medico - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Maglie (Lecce).

(6726)

REGIONE MOLISE

Stralcio di sedi dai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nelle province di Campobasso ed Isernia.

Dalla disponibilità del concorso, a suo tempo bandito, per il conferimento di sedi farmaceutiche in provincia di Campobasso sono escluse le seguenti sedi assegnate in via definitiva ai sensi della legge 22 dicembre 1984, n. 892:

sede farmaceutica del comune di Campolieto;
sede farmaceutica del comune di Castellino del Biferno;
sede farmaceutica del comune di Castropignano;
sede farmaceutica del comune di Fossalto;
sede farmaceutica del comune di Gildone;
sede farmaceutica del comune di Limosano;
sede farmaceutica del comune di Lucito;
sede farmaceutica del comune di Mirabello Sannitico;
sede farmaceutica del comune di Oratino;
sede farmaceutica del comune di Roccavivara;
sede farmaceutica del comune di Salcito;
sede farmaceutica del comune di S. Elia a Pianisi;
sede farmaceutica del comune di Torella del Sannio;
sede farmaceutica del comune di Toro;
sede farmaceutica del comune di Vinchiaturo;
sede farmaceutica del comune di Ferrazzano;
sede farmaceutica del comune di Acquaviva Collecroci;
sede farmaceutica del comune di Campomarino Lido;
sede farmaceutica del comune di Civitacampomarano;
sede farmaceutica del comune di Montemitro;
sede farmaceutica del comune di Palata;
sede farmaceutica del comune di S. Felice del Molise;
sede farmaceutica del comune di S. Giacomo degli Schiavoni;
sede farmaceutica del comune di Tavenna;
sede farmaceutica del comune di Morrone del Sannio;
sede farmaceutica del comune di Ripabottoni;
sede farmaceutica del comune di Montorio nei Fren.;
sede farmaceutica del comune di S. Giuliano del Sannio;
sede farmaceutica del comune di Colledanchise;
sede farmaceutica del comune di S. Massimo;
sede farmaceutica del comune di Guardiaregia.

Dalle disponibilità del concorso, a suo tempo bandito, per il conferimento di sedi farmaceutiche in provincia di Isernia sono escluse le seguenti sedi assegnate in via definitiva ai sensi della legge 22 dicembre 1984, n. 892:

sede farmaceutica del comune di Miranda;
sede farmaceutica del comune di Civitanova del Sannio;
sede farmaceutica del comune di Pescolanciano;
sede farmaceutica del comune di Bagnoli del Trigno;
sede farmaceutica del comune di Monteroduni;
sede farmaceutica del comune di Castelpetroso;
sede farmaceutica del comune di Poggio Sannita;
sede farmaceutica del comune di Pietrabbondante;
sede farmaceutica del comune di Sesto Campano;
sede farmaceutica del comune di Cerro al Volturno;
sede farmaceutica del comune di Pozzilli;
sede farmaceutica del comune di Castel San Vincenzo;
sede farmaceutica del comune di Filignano;
sede farmaceutica del comune di Fornelli;
sede farmaceutica del comune di Rocchetta a Volturno;
sede farmaceutica del comune di Montaquila (fraz. Roccaravindola).

(6697)

REGIONE LIGURIA

Revoca di concorsi riservati presso l'unità sanitaria locale n. 11

Sono revocati i seguenti concorsi riservati presso l'unità sanitaria locale n. 11, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 21 ottobre 1985, relativi a:

un posto di vice direttore sanitario - igiene ed organizzazione dei servizi ospedalieri;
un posto di aiuto di oculistica;
due posti di aiuto di medicina nucleare.

(6723)

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale di varie qualifiche.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Profilo professionale medici:

un posto di aiuto corresponsabile divisione cardiologia;
un posto di aiuto corresponsabile 2ª divisione ortopedia-traumatologia;
tre posti di assistente 2ª divisione ortopedia-traumatologia;
un posto di assistente 2° serv. anatomia patologica.

Profilo professionale operatori professionali di prima categoria:

ottanta posti di infermieri professionali;
due posti di caposala;
tre posti di ostetriche.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Brescia.

(6685)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1985, n. 63.

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1985 e al bilancio pluriennale 1985-87 con modifiche di leggi regionali (primo provvedimento).

(*Pubblicata nel 4° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della regione Lombardia n.* 22 *del* 3 *giugno* 1985)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1985, n. 64.

Contributi regionali per la ristrutturazione, la riqualificazione e l'adeguamento funzionale degli esercizi cinematografici e teatrali.

(*Pubblicata nel 4° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della regione Lombardia n.* 22 *del* 3 *giugno* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.
Finalità

1. La regione Lombardia, in armonia con le previsioni dell'art. 3 dello statuto e dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, al fine di garantire lo sviluppo delle iniziative imprenditoriali dello spettacolo concede contributi per la ristrutturazione e la riqualificazione delle sale cinematografiche e teatrali nonché per l'adeguamento tecnologico e funzionale dei relativi impianti ed attrezzature.

Art. 2.
Contributo in conto capitale

1. I contributi di cui al precedente art. 1, sono concessi ai proprietari o esercenti di sale cinematografiche o teatrali, in conto capitale nella misura massima del 25% con riferimento ad un ammontare delle spese ammissibili non superiore a lire 100 milioni.

2. I benefici di cui al precedente comma non sono cumulabili con quelli concessi dallo Stato per le medesime finalità.

Art. 3.
Domande di contributo

1. Le domande di contributo da presentare alla giunta regionale — settore cultura e informazione — devono pervenire entro il mese di ottobre precedente all'anno di riferimento, a pena di decadenza. I proprietari e gli esercenti di sale cinematografiche o teatrali possono presentare la domanda tramite le associazioni di categoria, i consorzi di esercenti o le cooperative di esercizio cinematografico o teatrale cui aderiscono.

2. Le domande di contributo devono essere trasmesse unitamente alla seguente documentazione:

a) progetto edilizio e/o degli impianti e degli arredi, con l'indicazione della data di conclusione dei lavori;

b) dichiarazione di rispondenza del progetto alle norme urbanistiche e di settore vigenti, ove necessario;

c) preventivo di spesa, programma di investimenti e piano di copertura finanziaria degli investimenti stessi con l'indicazione di eventuali contributi regionali e statali per il credito cinematografico e teatrale richiesti o ricevuti.

Art. 4.
Piano di riparto dei contributi

1. Sulla base delle domande pervenute e tenuto conto delle priorità di cui al successivo comma, la giunta regionale, sentite le consulte regionali competenti nei settori cinematografico e teatrale, di intesa con la competente commissione consiliare, approva il piano di riparto dei contributi entro il trenta aprile di ogni anno.

2. Nella formulazione del piano di riparto dei contributi, sono presi in particolare considerazione gli interventi diretti a garantire la sicurezza degli utenti mediante l'adeguamento ai requisiti strutturali e degli impianti, in conformità alla normativa statale vigente, nonché quelli che non usufruiscono di contributi statali per il credito cinematografico e teatrale.

Art. 5.
Erogazione dei contributi

1. I contributi previsti nel piano di cui al precedente art. 4, primo comma, sono erogati con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente, se delegato, previa presentazione da parte degli interessati dei progetti esecutivi delle opere debitamente approvati dai competenti organi statali nonché dell'atto di concessione o autorizzazione edilizia, ove necessaria e della dichiarazione di non aver beneficiato di contributi dello Stato, per la realizzazione dei lavori per i quali si chiede il finanziamento.

2. I contributi sono erogati previa presentazione della debita rendicontazione delle spese effettuate; qualora tale rendicontazione non sia prodotta entro sei mesi della data indicata al punto *a*), comma secondo, del precedente art. 3 per la conclusione dei lavori, il beneficiario decade dai contributi.

3. Il presidente della giunta regionale individua con proprio decreto i soggetti decaduti dal beneficio e dispone il recupero delle relative somme.

Art. 6.
Norma transitoria

1. In prima applicazione della presente legge le domande di contributo con la relativa documentazione devono pervenire alla giunta regionale — settore culturale e informazione — entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I contributi in conto capitale possono essere erogati per il finanziamento degli interventi di cui al precedente art. 1 effettuati a far tempo dal primo gennaio 1983.

Art. 7.
Norma finanziaria

1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata per il 1985 la concessione di contributi in capitale di lire 2.000 milioni.

2. Al finanziamento dell'onere di lire 2.000 milioni previsto per il 1985 dal precedente primo comma si provvede mediante riduzione per pari importo della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.5.1.5.1.735 « Fondo per la riassegnazione dei residui dichiarati perenti di spese per l'attuazione di programmi di sviluppo » iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985.

3. In relazione a quanto disposto dal presente articolo allo stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985, parte II, ambito 2, settore 6, obiettivo 3, progetto 5 è istituito il capitolo 2.2.6.3.5.2047 « Contributi in capitale a proprietari o esercenti sale cinematografiche o teatrali per la ristrutturazione la riqualificazione e l'adeguamento dei relativi impianti ed attrezzature » con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 2.000 milioni.

Art. 8.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione lombardia.

Milano, addì 30 maggio 1985

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 25 *marzo* 1985 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 20 *maggio* 1985 *prot. n.* 21202/7361).

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1985, n. 65.

Piano regionale sangue e plasma per il triennio 1985-1987.

(*Pubblicata nel 4° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della regione Lombardia n. 22 del 3 giugno 1985*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Piano regionale

1. In attesa dell'entrata in vigore del primo piano sanitario regionale e degli atti normativi e amministrativi di attuazione, lo stralcio relativo al piano regionale sangue e plasma (P.R.S.P.) per il triennio 1985-87 è adottato con la presente legge.

2. Il piano regionale sangue e plasma persegue le finalità di:

a) soddisfare il fabbisogno di sangue intero, di emocomponenti e di plasmaderivati occorrente al servizio sanitario regionale e, in particolare, alle strutture sanitarie ospedaliere ed extra-ospedaliere delle unità socio-sanitarie locali (U.S.S.L.), agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, agli ospedali classificati e alle altre strutture di ricovero e cura pubbliche e private;

b) tutelare la salute del donatore e del paziente trasfuso;

c) rendere più efficaci e più efficienti i servizi preposti alle attività trasfusionali e di assistenza sanitaria degli emopatici mediante il razionale impiego delle risorse umane, scientifiche e professionali;

d) eliminare gli sprechi e le diseconomie nel settore trasfusionale e nel campo dei plasmaderivati.

3. Le disposizioni della presente legge possono essere integrate e modificate ai fini dell'adeguamento alla programmazione sanitaria nazionale e regionale, fermi restando gli obiettivi e gli indirizzi di cui al successivo art. 2.

Art. 2.

Obiettivi di piano

1. Per conseguire le finalità di cui al precedente art. 1, il piano regionale sangue e plasma ed i provvedimenti attuativi di cui ai successivi articoli, disciplinano:

a) la tipologia delle strutture trasfusionali;

b) l'articolazione territoriale di tali strutture in dipartimenti trasfusionali e di ematologia;

c) la promozione dell'incremento dei donatori periodici volontari mediante campagne condotte dall'U.S.S.L. in collaborazione con le associazioni dei donatori volontari di sangue, al fine di una maggiore tutela e sicurezza della donazione e della trasfusione;

d) i programmi di tutela dello stato di salute del donatore;

e) l'istituzione di osservatori epidemiologici presso le strutture trasfusionali, gestiti dall'U.S.S.L. in collaborazione con le associazioni dei donatori volontari di sangue per le attività di donazione e di trasfusione;

f) la promozione dell'incremento della separazione in emocomponenti del sangue raccolto dalle strutture trasfusionali;

g) gli standards di qualità degli emocomponenti e le metodiche per le principali indagini di immunoematologia;

h) il controllo di qualità per le principali indagini immunoematologiche;

i) lo sviluppo della produzione di frazioni plasmatiche ad impiego clinico mediante il potenziamento delle linee produttive del consorzio regionale emoderivati Lombardia (C.R.E.L.);

l) l'istituzione e la localizzazione di stazioni di plasmaferesi;

m) la prevenzione dell'epatite post-trasfusionale e delle malattie trasmissibili col sangue ed i suoi derivati;

n) il rilevamento e l'elaborazione dei dati sulle attività delle strutture trasfusionali;

o) il rilevamento delle scorte di sangue, emocomponenti e frazioni plasmatiche nelle strutture trasfusionali per l'utilizzo immediato da parte dei servizi sanitari carenti;

p) i corsi di formazione e di aggiornamento per gli operatori del settore;

q) le iniziative a carattere informativo e organizzativo atte a migliorare l'uso del sangue e dei suoi derivati.

Art. 3.

I donatori volontari di sangue

1. La Regione riconosce il ruolo fondamentale ed insostituibile dei donatori volontari di sangue e delle loro associazioni.

2. Al fine di realizzare gli obiettivi della presente legge, vengono promosse e attivate dalla giunta regionale, sentito il comitato tecnico-consultivo di cui al successivo art. 16, le seguenti iniziative:

a) promozione dell'incremento dei donatori periodici volontari mediante campagne condotte dalle U.S.S.L. e dalle associazioni dei donatori volontari di sangue;

b) programmi di tutela della salute del donatore di sangue condotte dalle U.S.S.L. in collaborazione con le associazioni dei donatori volontari di sangue;

c) osservatori epidemiologici presso le strutture trasfusionali per le attività di donazione e trasfusione.

Art. 4.

Strutture

1. Le strutture mediante le quali si realizzano le attività di donazione e di trasfusione di sangue sono:

a) i centri di raccolta (C.R.);

b) le sezioni trasfusionali ospedaliere (S.T.);

c) le unità operative trasfusionali (U.O.T.).

2. Tali strutture sono organizzate sul territorio regionale in dipartimenti trasfusionali e di ematologia (D.T.E.).

3. I D.T.E. sono individuati ed hanno sede nelle U.S.S.L. di cui all'allegato 1 della presente legge.

Art. 5.

Centri di raccolta

1. I *centri di raccolta* (C.R.) *sono strutture fisse o mobili* extra-ospedaliere preposte alla raccolta di sangue e di emocomponenti ed attrezzate per il controllo sanitario dei donatori.

2. I C.R. fissi sono gestiti direttamente dalle U.S.S.L., ovvero dalle associazioni dei donatori volontari di sangue, previa convenzione con la U.S.S.L. nel cui territorio ha sede il centro.

3. L'istituzione di C.R. non gestiti direttamente dalle U.S.S.L. e le relative convenzioni sono approvate dalla giunta regionale, sentito il comitato tecnico-consultivo di cui al successivo art. 16 e previo parere dell'U.S.S.L. competente per territorio.

4. I C.R. mobili sono autorizzati dall'U.S.S.L. in cui ha sede l'associazione che li gestisce; la raccolta di sangue ed emoderivati da parte dei C.R. mobili in zone diverse da quelle di competenza dell'U.S.S.L. che ha disposto l'autorizzazione deve essere autorizzato dalle U.S.S.L. sul cui territorio si effettua la raccolta stessa, sulla base di programmi annuali.

Art. 6.
Sezioni trasfusionali ospedaliere

1. Le sezioni trasfusionali ospedaliere (S.T.) garantiscono il servizio trasfusionale e di immunoematologia di base, ivi compresa anche la separazione del sangue raccolto in emocomponenti.

2. Nelle strutture di ricovero e cura delle U.S.S.L., le S.T. sono strutture aggregate al « Servizio di laboratorio per analisi chimico-cliniche e microbiologiche »; tale assetto organizzativo è adottato, di norma, anche negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e negli ospedali classificati.

3. Per le prestazioni più complesse le S.T. devono ricorrere alla U.O.T. competente per territorio di cui al successivo art. 7.

4. L'istituzione di nuove S.T. e l'eventuale chiusura di sezioni esistenti deve essere autorizzata dalla giunta regionale, previa richiesta dell'U.S.S.L. competente per territorio e sentito il comitato tecnico-consultivo di cui al successivo art. 16.

Art. 7.
Unità operative trasfusionali

1. Le unità operative trasfusionali (U.O.T.) sono strutture che assicurano nell'ambito del territorio di competenza tutte le prestazioni concernenti la donazione di sangue e la preparazione degli emocomponenti, nonché i supporti necessari per la terapia trasfusionale e la diagnosi immunoematologica e svolgono funzioni di riferimento tecnico-scientifico per le S.T. e per i C.R. del territorio di competenza.

2. Le U.O.T. sono strutture dell'U.S.S.L. e sono individuate nell'allegato 1 della presente legge.

3. Le funzioni e le attività di cui al precedente primo comma sono svolte, in quanto non diversamente disposto dai rispettivi ordinamenti, dalle U.O.T. istituite presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli ospedali classificati, individuati nell'allegato 1 della presente legge.

4. L'istituzione di nuove U.O.T., nonché l'eventuale soppressione o trasformazione di quelle esistenti è autorizzata dalla giunta regionale, su richiesta dell'U.S.S.L. competente per territorio e sentito il comitato tecnico-consultivo di cui al successivo art. 16.

5. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al precedente art. 2, la giunta regionale può, sentito il comitato di cui al successivo art. 16 e previo parere dell'U.S.S.L. competente per territorio, autorizzare le associazioni dei donatori di sangue ad assumere i compiti operativi delle U.O.T. mediante proprie strutture esistenti, purché tali strutture siano in possesso dei requisiti previsti per le U.O.T. dalla presente legge; in tal caso i rapporti con l'U.S.S.L., con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con gli ospedali classificati interessati sono regolati da apposita convenzione approvata dalla giunta regionale.

6. Il dipartimento d'urgenza e d'emergenza sanitarie, laddove istituito, deve comprendere obbligatoriamente una struttura che assicuri nell'arco dell'intera giornata un servizio pari a quello svolto dalla U.O.T.

Art. 8.
Dipartimenti trasfusionali e di ematologia

1. Per il coordinamento delle strutture di cui al precedente art. 4, sono istituiti dipartimenti trasfusionali e di ematologia (D.T.E.) tra le strutture trasfusionali intra ed extra-ospedaliere aventi, di norma, un bacino di utenza tra i 250.000 e i 500.000 abitanti, comprensivo delle zone di competenza di una o più U.S.S.L.

2. I D.T.E. assicurano il coordinamento territoriale del servizio donazione-trasfusione e la prevenzione, diagnosi e cura delle malattie del sangue, sia per gli aspetti sanitari che per quelli di educazione alla salute, in collaborazione con le associazioni dei donatori volontari e degli utenti emopatici.

3. I D.T.E. devono comprendere almeno una U.O.T., le S.T. e i C.R. distribuiti su tutto il territorio di competenza, nonché eventuali altre unità operative delle U.S.S.L., degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli ospedali classificati, che operano nel campo della prevenzione, della diagnosi e della cura delle malattie del sangue.

4. Al fine di garantire il coordinamento tecnico-operativo delle diverse strutture interessate, presso ogni D.T.E. è istituito un comitato composto dai responsabili delle U.O.T., delle S.T. e d'ognuna delle altre unità operative che fanno parte del D.T.E. a norma del comma precedente, nonché da un rappresentante dei donatori volontari di sangue e da un rappresentante degli utenti emopatici, designati dalle rispettive associazioni maggiormente rappresentative sul territorio servito dal D.T.E.

5. Il coordinatore del comitato, scelto tra i responsabili delle unità operative del D.T.E., è nominato, su proposta del comitato stesso, dal comitato di gestione della U.S.S.L. dove ha sede il D.T.E.

6. Il coordinatore deve essere comunque scelto tra i responsabili delle unità operative dipendenti dalla struttura pubblica, è responsabile del corretto espletamento delle attività dipartimentali e rimane in carica tre anni con possibilità di rinnovo.

7. Le deliberazioni prese dal comitato di cui al precedente quarto comma, nell'ambito delle competenze assegnate al D.T.E., devono essere comunicate agli organi di gestione da cui dipendono le strutture coordinate per la adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.

8. Per l'area metropolitana di Milano, comprendente le U.S.S.L. n. 75/1 - 20, la U.S.S.L. n. 74 e la U.S.S.L. n. 76, sono istituiti i seguenti D.T.E.:

a) *Milano-Nord*, comprendente le U.S.S.L. 75/7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, che si avvalgono delle prestazioni delle U.O.T. dell'ospedale di Niguarda (Avis-Milano), dell'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori e dell'ospedale « L. Sacco »;

b) *Milano-Centro*, comprendente le U.S.S.L. 75/1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, che si avvalgono delle U.O.T. dell'Ospedale Maggiore Policlinico, degli istituti clinici di perfezionamento e dell'ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico;

c) *Milano-Sud*, comprendente le U.S.S.L. 75/14, 15, 16, 17, 18, 19, nonché la U.S.S.L. n. 74 e la U.S.S.L. n. 76, che si avvalgono delle U.O.T. dell'ospedale S. Carlo Borromeo e dell'ospedale S. Paolo alla Barona.

9. Le deliberazioni inerenti ai D.T.E. di cui al comma precedente sono assunte con l'osservanza delle procedure di cui al presente articolo e sono di competenza, rispettivamente, per il D.T.E. Milano-Nord del comitato di gestione della U.S.S.L. numero 75/9, per il D.T.E. Milano-Centro del comitato di gestione della U.S.S.L. n. 75/1 e per il D.T.E. Milano-Sud del comitato di gestione della U.S.S.L. n 75/18, sentite le U.S.S.L. facenti parte del bacino di utenza dei rispettivi D.T.E.

Art. 9.
Individuazione delle scorte di sangue, emocomponenti e plasmaderivati

1. Al fine della pronta individuazione delle scorte di sangue, emocomponenti e plasmaderivati per le urgenze e le emergenze sanitarie, nonché per interventi in caso di eventi calamitosi, la Regione organizza il collegamento fra le strutture di cui al precedente art. 4 mediante un sistema informativo per l'individuazione delle disponibilità in tempi reali.

2. La giunta regionale con propria deliberazione, sentito il comitato tecnico-consultivo di cui al successivo art. 16, ne fissa le modalità di attuazione.

Art. 10.
Compiti del consorzio regionale emoderivati Lombardia

1. Nell'ambito delle attività svolte ai sensi della legge regionale 7 giugno 1980, n. 80, il consorzio regionale emoderivati Lombardia (C.R.E.L.) concorre alla realizzazione degli obiettivi e delle finalità di cui alla presente legge e, in particolare, attua in base alle direttive stabilite annualmente dalla giunta regionale i seguenti compiti:

a) rileva annualmente il fabbisogno regionale di frazioni plasmatiche ad impiego clinico;

b) determina il quantitativo di plasma necessario per la produzione delle frazioni plasmatiche al fine del soddisfacimento del fabbisogno regionale;

c) concorda con le U.S.S.L., con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con le altre strutture di ricovero e cura pubbliche e private, il quantitativo di plasma che gli stessi possono fornire alle condizioni tecnico-finanziarie che verranno stabilite dalla giunta regionale;

d) assicura la produzione delle frazioni plasmatiche ad impiego clinico ottenibili dal plasma raccolto;

e) invia alle U.S.S.L., agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e agli ospedali classificati, plasmaderivati secondo le loro richieste.

2. Le eventuali eccedenze di plasma in ambito regionale rispetto al fabbisogno di plasmaderivati sono ritirate dal C.R.E.L. sulla base di apposite convenzioni stipulate secondo una schema tipo approvato dalla giunta regionale.

3. Le convenzioni devono prevedere incentivi per le U.S.S.L. che superano i parametri fissati dalla giunta regionale.

Art. 11.

Stazioni di plasmaferesi

1. La Regione promuove l'istituzione di stazioni di plasmaferesi; a tal fine la giunta regionale, acquisito il parere del comitato tecnico consultivo di cui al successivo art. 16, consultate le associazioni di donatori volontari e su conforme parere della commissione consiliare competente, definisce le caratteristiche, il numero, la dislocazione, i tempi di attuazione delle stazioni di plasmaferesi, nonché gli standards organizzativi.

2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la giunta regionale propone al consiglio regionale il programma per l'istituzione delle stazioni di plasmaferesi.

Art. 12.

Attrezzature ed organici

1. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, assegna alle U.S.S.L., agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, agli istituti e ospedali individuati nell'allegato 1 della presente legge quale sede di U.O.T., i finanziamenti necessari all'acquisizione ed all'ammodernamento delle attrezzature necessarie al loro funzionamento e assume i provvedimenti per l'adeguamento degli organici e la copertura dei posti, sulla base di appositi standards qualitativi e quantitativi

Art. 13.

Scheda sanitaria del donatore

1. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente e consultate le associazioni dei donatori volontari, predispone il modello di scheda sanitaria del « donatore volontario di sangue » e ne cura la distribuzione ai donatori attivi tramite le U.S.S.L. e le associazioni predette.

2. Quando sarà istituito il libretto sanitario di cui all'art. 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la scheda sanitaria del donatore volontario di sangue verrà inserita nel libretto stesso.

Art. 14.

Provvedimenti attuativi della giunta regionale

1. Fino a quando gli atti normativi di pianificazione sanitaria regionale non disporranno diversamente, la giunta regionale, sentito il comitato tecnico-consultivo di cui al successivo articolo 16, adotta i provvedimenti inerenti a:

a) le dotazioni-tipo per le strutture trasfusionali relative alle attrezzature e al personale necessario a realizzare la separazione del sangue in emocomponenti;

b) la predisposizione di protocolli per una corretta terapia trasfusionale con emocomponenti e plasmaderivati;

c) la prevenzione dell'epatite post-trasfusionale e delle malattie trasmissibili con il sangue e suoi derivati;

d) la rilevazione periodica e l'elaborazione dei dati sulle attività e sulle dotazioni delle strutture trasfusionali;

e) l'organizzazione periodica di corsi di formazione e aggiornamento per gli operatori del settore;

f) l'educazione alla salute della popolazione sulle problematiche inerenti al piano regionale sangue e plasma.

Art. 15.

Standards e controllo di qualità

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge con deliberazione del consiglio regionale, adottata su proposta della giunta regionale e sentito il comitato tecnico-consultivo di cui al successivo art. 16, sono approvati i programmi per il controllo di qualità sugli emocomponenti e per le indagini di immunoematologia.

Art. 16.

Comitato tecnico-consultivo

1. Presso il settore sanità e igiene della giunta regionale, è istituito il comitato tecnico-consultivo per il piano regionale sangue e plasma, organo consultivo della Regione nella materia di cui alla presente legge.

2. Il comitato è nominato con decreto del Presidente della giunta regionale ed è composta da:

a) l'assessore regionale alla sanità e igiene o un suo delegato, che lo presiede;

b) cinque esperti designati dalla giunta regionale, di cui almeno due scelti fra i coordinatori di D.T.E.;

c) un rappresentante della sanità militare territoriale competente;

d) tre esperti designati dalla sezione regionale lombarda dell'A.N.C.I.;

e) sette rappresentanti delle associazioni dei donatori volontari del sangue presenti ed attivi sul territorio regionale, di cui cinque designati dall'AVIS regionale lombarda e due designati dalle altre associazioni di donatori aventi almeno 5.000 donatori attivi;

f) due esperti designati dalle organizzazioni regionali delle società scientifiche competenti in materia;

g) due esperti designati dalle associazioni regionali dei pazienti emopatici;

h) un esperto designato dal C.R.E.L.;

i) il dirigente del servizio igiene pubblica del settore sanità e igiene della giunta regionale;

l) il dirigente del servizio ospedali e case di cura del settore sanità e igiene della giunta regionale.

3. Le funzioni di segreteria sono esercitate da tre funzionari in servizio presso il settore sanità e igiene della giunta regionale.

4. Il comitato resta in carica tre anni e i suoi membri possono essere riconfermati.

5. Il comitato può essere nominato anche in mancanza di tutte le designazioni, purché i componenti designati rappresentino i due terzi di quelli previsti.

6. Il comitato tecnico consultivo svolge le funzioni attribuite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1971, n. 1256 alle commissioni provinciali di cui all'art. 3 della legge 14 luglio 1967, n. 592.

7. Ai componenti del comitato è attribuito il compenso previsto dall'art. 2 della legge regionale 22 novembre 1982, numero 63.

8. Le funzioni di cui all'art. 5, primo comma della legge regionale 7 giugno 1980, n. 80, sono esercitate dal comitato tecnico-consultivo di cui al presente articolo, nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

9. L'art. 4 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 80, è abrogato.

Art. 17.

Norme transitorie

1. Per una maggiore funzionalità del servizio donazione-trasfusione delle strutture ospedaliere, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge tutti i C.R. già autorizzati e con sede in ospedali vengono trasformati in S.T.

2. Entro la data suddetta le U.S.S.L., gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, gli ospedali classificati e l'AVIS che gestiscono strutture trasfusionali precedentemente autorizzate, devono ottemperare alle disposizioni della presente legge.

3. Dell'avvenuto adeguamento le U.S.S.L., gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, gli ospedali classificati e l'AVIS devono dare comunicazione al settore sanità e igiene della giunta regionale.

4. In caso di inosservanza dei termini e delle disposizioni previste dalla presente legge, le amministrazioni competenti, previa diffida, dispongono la revoca delle autorizzazioni relative alla gestione di strutture trasfusionali.

5. Le convenzioni di cui al precedente art. 7, quinto comma, hanno validità triennale e possono essere rinnovate, salvo diversa disposizione di legge regionale o nazionale.

Art. 18.

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata per il 1985 la spesa complessiva di L. 6.200.000.000 di cui:

a) L. 1.300.000.000 per la organizzazione degli osservatori epidemiologici, nonché per la organizzazione e la realizzazione delle iniziative connesse: al censimento delle dotazioni e delle attività delle strutture trasfusionali; alla propaganda, alla prevenzione, ai programmi di tutela della salute dei donatori, alla individuazione rapida delle scorte di sangue ed al programma connesso alla realizzazione di stazioni di plasmaferesi;

b) L. 1.800.000.000 per la realizzazione del programma di prevenzione dell'epatite post-trasfusionale e delle malattie trasmissibili con il sangue e i suoi derivati;

c) L. 1.600.000.000 per l'acquisto di attrezzature per la separazione del sangue in emocomponenti e produzione di plasma;

d) L. 1.500.000.000 per l'acquisizione del know-how e delle linea di produzione del fattore VIII.

2. Gli oneri relativi al personale dipendente dal servizio sanitario nazionale necessario per le finalità previste dalla presente legge e gli oneri derivanti dalle convenzioni tra le U.S.S.L. e le associazioni dei donatori volontari di sangue sono posti a carico del fondo sanitario regionale di parte corrente e riconosciuti all'U.S.S.L. in base a quanto previsto dalla legge regionale 30 dicembre 1980, n. 106.

3. Gli oneri relativi per la istituzione, la trasformazione e la eventuale chiusura di C.R., S.T., U.O.T. e D.T.E., nonché per la realizzazione delle stazioni di plasmaferesi, sono posti a carico del fondo sanitario regionale destinato alle spese in conto capitale.

4. Al finanziamento dell'onere complessivo di L. 6.200.000.000 previsto per il 1985 dal precedente primo comma, si provvede mediante utilizzo delle somme stanziate al capitolo 1.2.8.1.1.1145 «Quota del fondo sanitario regionale per l'attuazione dei programmi finalizzati ad impegni innovativi» iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1985.

5. Per gli anni successivi, agli oneri derivanti dalla presente legge si provvederà con legge regionale di approvazione del bilancio.

Art. 19.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'art. 43, dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 30 maggio 1985

GUZZETTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 25 *marzo* 1985 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 20 *maggio* 1985 *prot. n.* 20802/7362).

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1985, n. 66.

Disposizioni finanziarie riguardanti i pagamenti a favore del personale del ruolo del consiglio regionale.

(*Pubblicata nel* 4° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della regione Lombardia n.* 22 *del* 3 *giugno* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo unico

1. A ogni pagamento, a titolo di trattamento economico o a qualsiasi altro titolo connesso al rapporto d'impiego o di servizio nonché alla relativa cessazione, dovuto in favore del personale in servizio presso il consiglio regionale, di ruolo o non di ruolo, compreso il personale comandato e/o distaccato, si provvede mediante prelevamento dal fondo iscritto al capitolo 1.1.1.1.4.294 « Spese per il personale addetto al consiglio regionale » dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1985 e dai corrispondenti stanziamenti che verranno iscritti nei bilanci dei successivi esercizi.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 30 maggio 1985

GUZZETTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 25 *marzo* 1985 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 20 *maggio* 1985 *prot. n.* 20202/7363).

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1985, n. 67.

Norme per la gestione, l'organizzazione ed il funzionamento dei presidi multizonali di igiene e prevenzione (P.M.I.P.).

(*Pubblicata nel* 4° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della regione Lombardia n.* 22 *del* 3 *giugno* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Oggetto della legge

1. La Regione con la presente legge detta norme per la gestione, l'organizzazione ed il funzionamento dei presidi multizonali di igiene e prevenzione (P.M.I.P.) sulla base di quanto previsto dagli artt. 18, 20, 21 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalla legge regionale 11 aprile 1980, n. 39, modificata dalla legge regionale 19 maggio 1980, n. 62, e dalle leggi regionali 26 ottobre 1981, n. 64 e 26 ottobre 1981, n. 65, con l'obiettivo di realizzare il potenziamento dei presidi già esistenti e di attuarne una migliore distribuzione sul territorio regionale, anche mediante la istituzione di nuovi P.M.I.P.

2. La Regione promuove il corretto funzionamento dei P.M.I.P. quale necessario e qualificato supporto tecnico-scientifico ai servizi delle U.S.S.L. per lo svolgimento delle attività di prevenzione, con particolare riferimento all'igiene pubblica, alla tutela ambientale, alla sicurezza ed alla tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Art. 2.

Funzioni

1. I P.M.I.P. sono strutture polifunzionali integrative delle attività dei servizi delle U.S.S.L., con particolare riferimento ai servizi igiene pubblica, ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro e assumono le competenze necessarie allo svolgimento delle attività inerenti alla prevenzione che comportano interventi di notevole complessità tecnica e professionale; esercitano le funzioni operative di tipo scientifico e di indagine, tecnico, analitico e ispettivo in materia di igiene pubblica, ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro che non sono svolte direttamente dalle singole U.S.S.L. in quanto richiedono l'apporto di professionalità specialistiche non presenti nei servizi di base, ovvero prestazioni di tipo analitico complesso.

2. In particolare, i P.M.I.P. svolgono le seguenti funzioni operative:

a) controlli di tipo microbiologico, tossicologico, chimico, merceologico, riguardanti:

atmosfera;

acque potabili, di balneazione, superficiali, sotterranee, di scarico;

alimenti e bevande ed altri prodotti agrari comunque destinati alla alimentazione in via diretta o mediata;

farmaci, stupefacenti e sostanze psicotrope, presidi sanitari, prodotti dietetici, alimenti per la prima infanzia e cosmetici;

b) accertamenti preventivi ed a fini epidemiologici delle malattie infettive parassitarie e micetiche; accertamenti di carattere sierologico e virologico; accertamenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie cronico-degenerative, della patologia ambientale e professionale e per la sorveglianza di comunità organizzate; interventi di tipo profilattico e antirabbico; interventi di disinfezione e disinfestazione di particolare complessità;

c) interventi in materia di radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, rumori e vibrazioni, sorveglianza ecologica;

d) controlli microbiologici, tossicologici, chimici, fisici, riguardanti l'ambiente di vita e di lavoro;

e) collaudi e verifiche periodiche di apparecchiature e impianti per quanto di competenza delle U.S.S.L.;

f) consulenze e studi finalizzati alle necessità conoscitive ed operative delle U.S.S.L., che ne sono le esclusive destinatarie:

di tipo impiantistico e antinfortunistico;

di tipo geologico;

di fisica dell'atmosfera;

di biologia ambientale;

sul comportamento dei corpi idrici.

3. L'attribuzione dei compiti di cui al comma precedente alle varie unità operative e la loro ulteriore specificazione sono determinate dal regolamento del P.M.I.P. di cui al successivo art. 19.

4. I P.M.I.P. svolgono le funzioni operative, di norma su richiesta delle U.S.S.L. e assicurano comunque alle stesse la consulenza tecnico-scientifica; collaborano alla raccolta ed alla elaborazione dei dati utili alla Regione ed ai servizi delle U.S.S.L., anche in collegamento con il sistema informativo regionale.

5. I. P.M.I.P. coadiuvano i competenti servizi della giunta regionale ai fini del sistematico e necessario raccordo con l'attività di ricerca e di normazione dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

Art. 3.

Istituzione di nuovi presidi multizonali di igiene e prevenzione

1. Fino a quando gli atti della pianificazione regionale non avranno disposto diversamente, le sedi dei P.M.I.P. e le zone servite da ciascuno di essi sono indicate nella tabella *A*, allegata alla presente legge, di cui fa parte integrante.

2. In considerazione delle caratteristiche demografiche, geografiche e produttive, con particolare riguardo agli insediamenti industriali dei territori interessati, sono istituiti cinque nuovi P.M.I.P., inseriti nella tabella *A*, unitamente a quelli già istituiti ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1981, n. 64.

Art. 4.

Programmazione delle attività

1. Ciascun P.M.I.P. programma la propria attività sulla base di un piano annuale predisposto dal comitato tecnico di cui al successivo art. 11, in relazione alle priorità indicate dal comitato di consultazione di cui al successivo art. 10; tale piano di lavoro è approvato dal comitato di gestione della U.S.S.L. nel cui territorio è ubicato il P.M.I.P., sentito il parere dei comitati di gestione delle U.S.S.L. servite con le modalità previste nel regolamento-tipo di cui al successivo art. 19.

2. Il piano di lavoro annuale contiene gli indirizzi operativi necessari al perseguimento degli obiettivi stabiliti dal piano sanitario regionale o dagli atti di programmazione regionale, definisce la costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinari per il conseguimento di determinati obiettivi e tiene conto delle funzioni attribuite o delegate dalla normativa nazionale e regionale.

Art. 5.

Dipartimento di prevenzione

1. E' istituito il dipartimento di prevenzione in ogni E.R. nel quale ha sede un P.M.I.P., con il medesimo bacino di utenza; il dipartimento assicura il coordinamento funzionale dell'attività svolta dalle unità operative, dai servizi e dai presidi che operano nel campo della prevenzione.

2. Il dipartimento di prevenzione comprende i servizi di igiene pubblica, ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro e i servizi di medicina veterinaria delle U.S.S.L., il P.M.I.P., le unità operative ospedaliere di medicina del lavoro e di fisica sanitaria, nonché ogni altra unità operativa che concorre ad interventi di prevenzione primaria.

3. Presso ogni dipartimento di prevenzione è istituito un comitato tecnico-scientifico formato dai responsabili delle unità operative, dei servizi e dei presidi che fanno parte del dipartimento stesso.

4. Il coordinatore di dipartimento, scelto tra i dipendenti di livello apicale delle strutture aggregate nel dipartimento stesso, è nominato dal comitato di gestione dell'U.S.S.L. nella quale ha sede il dipartimento.

5. Il coordinatore rimane in carica tre anni, con possibilità di rinnovo, e durante l'incarico continua ad esercitare le funzioni a cui preposto.

Art. 6.

Organizzazione

1. Ciascun P.M.I.P. fa parte del servizio igiene pubblica, ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro di cui al primo comma dell'art. 3 della legge regionale 11 aprile 1980, numero 39, delle U.S.S.L. individuate come sedi di presidio.

2. I P.M.I.P. si articolano in distinte unità operative con le seguenti specializzazioni:

a) medico-micrografica e tossicologica;

b) chimica;

c) sicurezza del lavoro ed impiantistica;

d) fisica e tutela dell'ambiente.

3. Ciascuna unità operativa può essere suddivisa in sezioni sulla base dei propri campi di attività.

4. Tra le unità operative dei P.M.I.P. esistenti nella Regione sono individuate quelle in grado di svolgere funzioni di altissima specializzazione riguardanti materie complesse, il cui esercizio presuppone professionalità particolari ed attrezzature ad alta tecnologia; tali unità operative vengono dotate del personale e delle strumentazioni in misura necessaria allo svolgimento dei compiti d'istituto e fungono da unità operative di riferimento anche per altri P.M.I.P.

5. In sede di prima applicazione della presente legge, sono istituite le unità operative di riferimento di cui alla tabella *B*, allegata alla presente legge, di cui fa parte integrante; nella stessa tabella sono altresì determinati per ciascuna di esse la sede, la specializzazione ed il bacino di utenza.

6. Con successiva determinazione, la giunta regionale, su proposta della commissione per il coordinamento regionale dei P.M.I.P. di cui al successivo art. 12, apporterà le modifiche ed integrazioni alla tabella *B* rese necessarie dal manifestarsi di nuove esigenze in materia di prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro.

Art. 7.

Personale

1. Per la dotazione di personale e di attrezzature dei P.M.I.P. si tiene conto della situazione demografica del territorio da servire, delle caratteristiche geografiche, della tipologia degli insediamenti produttivi, delle condizioni ambientali e dei dati epidemiologici, nonché della specializzazione peculiare dei singoli P.M.I.P.

2. Fino a quando non sarà diversamente disposto dagli atti della pianificazione sanitaria regionale, le assemblee degli E.R. sedi di P.M.I.P. approvano le piante organiche del personale, articolate per unità operative, secondo quanto stabilito dai seguenti commi e nel rispetto di quanto previsto dalle tabelle *C* e *D* allegate alla presente legge, di cui fanno parte integrante.

3. Ai fini della determinazione degli organici sono individuati i seguenti tipi di P.M.I.P.:

a) tipo « A », con bacino di utenza fino a 500 mila abitanti;

b) tipo « B », con bacino di utenza compreso tra 500 mila e 1 milione di abitanti;

c) tipo « C », con bacino di utenza superiore a 1 milione di abitanti.

4. L'organico previsto nella tabella *C* per i P.M.I.P. di tipo « A » è diminuito in misura pari al 20% nel caso in cui il bacino di utenza sia inferiore a 200 mila abitanti, mentre è aumentato in misura pari al 20% nel caso in cui il bacino di utenza sia superiore a 400 mila abitanti.

5. L'organico previsto nella tabella *C* per i P.M.I.P. di tipo « B » è diminuito in misura pari al 20% nel caso in cui il bacino di utenza sia inferiore a 600 mila abitanti, mentre è aumentato in misura pari al 20% nel caso in cui il bacino di utenza sia superiore a 900 mila abitanti.

6. In relazione a particolari esigenze legate a specifiche caratteristiche del territorio da servire, alle condizioni ambientali e ai dati epidemiologici, l'E.R. può sostituire alle figure professionali individuate nella tabella *C* altre figure necessarie per lo svolgimento delle attività del P.M.I.P., previo assenso della giunta regionale, sentito il parere della commissione per il coordinamento regionale dei P.M.I.P. di cui al successivo articolo 12.

7. Il personale da prevedere in aggiunta in organico delle unità operative di riferimento di cui al precedente art. 6, quarto comma, è indicato, per ciascuna specializzazione, nella tabella *D* allegata alla presente legge di cui fa parte integrante.

8. Il servizio amministrativo dell'U.S.S.L. sede di P.M.I.P. garantisce anche l'assolvimento delle attività di carattere amministrativo riguardanti il P.M.I.P. stesso, e a tal fine l'U.S.S.L. provvede all'ampliamento dell'organico del servizio medesimo.

9. Per l'assolvimento di compiti tecnico-amministrativi di stretto e specifico supporto all'attività di ciascuna unità operativa, il P.M.I.P. si avvale di proprio personale amministrativo, posto alle dipendenze del responsabile della unità operativa, secondo quanto previsto dalla tabella *C*.

10. Oltre al personale previsto dal comma precedente il P.M.I.P. dispone nella propria dotazione organica di personale da utilizzarsi da parte di tutte le unità operative, posto alle dipendenze del responsabile del P.M.I.P. stesso, per l'esercizio di attività di custodia, centralino telefonico e biblioteca.

11. Nell'individuazione delle posizioni funzionali da prevedere nella pianta organica del P.M.I.P., l'assemblea dell'E.R. dovrà attenersi al regolamento-tipo di cui al successivo art. 19.

Art. 8.

Direzione

1. Il responsabile del P.M.I.P. è nominato per un periodo di tre anni, eventualmente rinnovabile, dal comitato di gestione dell'U.S.S.L. sede del presidio, ed è scelto tra i responsabili delle unità operative del presidio di posizione funzionale apicale.

2. Il responsabile del P.M.I.P. risponde della propria attività al responsabile del servizio igiene pubblica, ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro della U.S.S.L. sede del presidio.

3. Il responsabile del P.M.I.P. convoca e presiede la [illegible]renza di presidio di cui al successivo art. 9, partecipa al [illegible]tato di consultazione ed al comitato tecnico di cui ai succ[illegible] articoli 10 e 11 e partecipa alla commissione per il coo[illegible]mento regionale dei P.M.I.P. di cui al successivo art.

4. In caso di assenza o impedimento temporaneo, l[illegible]zioni del responsabile del P.M.I.P. sono delegate al respon[illegible] di unità operativa del P.M.I.P. con maggior anzianità d[illegible] vizio.

5. Quando si trattino problemi di interesse del P.M.[illegible] responsabile del P.M.I.P. stesso partecipa alle sedute dell'[illegible] di direzione della U.S.S.L. in cui ha sede il presidio e [illegible] U.S.S.L. del bacino di utenza.

6. I responsabili delle unità operative dei P.M.I.P. as[illegible]no l'adempimento dei compiti propri di ciascuna unità e [illegible] nominati tenuto conto delle specifiche competenze se[illegible] quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubbl[illegible] dicembre 1979, n. 761.

Art. 9.

Conferenze di presidio

1. Il responsabile del P.M.I.P. presiede e convoca c[illegible]denza almeno bimestrale la conferenza di presidio.

2. A tale conferenza partecipano i responsabili delle [illegible] operative, delle sezioni e dei gruppi di lavoro interdisci[illegible] in cui si articola il P.M.I.P., nonché i rappresentanti d[illegible] dal personale, secondo le modalità previste dal regolame[illegible] cui al successivo art. 19.

3. La conferenza provvede all'esame dei problemi co[illegible] all'organizzazione del lavoro, alla individuazione dei gru[illegible] terdisciplinari permanenti e temporanei e al collegamento [illegible] medesimi, alla formulazione di proposte di piani di inte[illegible] da sottoporre al comitato tecnico di cui al successivo a[illegible]

4. E' abrogato l'art. 44 della legge regionale 26 ottobr[illegible] numero 64.

Art. 10.

Coordinamento amministrativo

1. Il presidente del comitato di gestione della U.S.S.[illegible] del P.M.I.P., o un suo delegato membro del comitato [illegible]stione, convoca, con cadenza almeno trimestrale, il comi[illegible] consultazione per la gestione in forma integrata del [illegible]

2. Del comitato di consultazione fanno parte i presid[illegible] loro delegati, dei comitati di gestione delle U.S.S.L. co[illegible] nel bacino di utenza del presidio.

3. Il comitato di consultazione svolge i seguenti c[illegible]

a) formula proposte in ordine alla gestione amm[illegible]tiva del P.M.I.P.;

b) indica le priorità nella programmazione degli int[illegible] ai fini della predisposizione del piano di lavoro annu[illegible] P.M.I.P. di cui al precedente art. 4, primo comma;

c) verifica la realizzazione degli obiettivi conten[illegible] piano di lavoro suddetto e nel programma di attività [illegible] partimento di prevenzione;

d) formula proposte per la definizione dei rapporti [illegible] P.M.I.P. ed i servizi delle U.S.S.L., gli enti locali territor[illegible] istituti di ricerca, le università;

e) esprime un parere sul bilancio preventivo del P[illegible] predisposto dal comitato di gestione della U.S.S.L. se[illegible] presidio.

4. Al comitato di consultazione partecipano, con vo[illegible] sultivo, il responsabile del P.M.I.P. ed un rappresentan[illegible] ciascuna provincia interessata per territorio, nonché u[illegible] presentante di ciascuna comunità montana compresa nel [illegible] di utenza del P.M.I.P., qualora il territorio della stes[illegible] coincida con quella di una U.S.S.L.

5. Le modalità di funzionamento e di esercizio dei [illegible] del comitato di consultazione sono disciplinate dal regol[illegible] del P.M.I.P. di cui al successivo art. 19.

Art. 11.

Coordinamento tecnico-operativo

1. Il dirigente coordinatore sanitario dell'U.S.S.L. s[illegible] P.M.I.P. presiede e convoca, con cadenza di norma me[illegible] comitato tecnico; in assenza, o per sua delega, tale i[illegible] viene assunto dal responsabile del servizio igiene pu[illegible] ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro [illegible] U.S.S.L. sede del presidio stesso.

2. Il comitato tecnico è altresì convocato su richiesta del responsabile del P.M.I.P.

3. Del comitato tecnico fanno parte il responsabile del P.M.I.P., i responsabili delle relative unità operative ed i responsabili dei servizi di igiene pubblica ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro delle U.S.S.L. facenti parte del bacino di utenza; inoltre vi partecipa un funzionario in rappresentanza di ciascuna amministrazione provinciale interessata per territorio; su richiesta dei rispettivi responsabili sono altresì invitati alle sedute del comitato tecnico altri operatori del P.M.I.P. o dei servizi predetti.

4. Il comitato tecnico garantisce il coordinamento operativo del P.M.I.P. ed il collegamento funzionale con i servizi delle U.S.S.L. interessate, formula la proposta di piano di lavoro annuale del P.M.I.P. sulla base delle priorità indicate dal comitato di consultazione di cui al precedente articolo; inoltre, su proposta del responsabile del P.M.I.P. individua gli operatori cui attribuire la qualifica ufficiale di polizia giudiziaria, comunicandone i nominativi al presidente del comitato di gestione dell'U.S.S.L. sede di presidio, in relazione a quanto previsto dal primo comma del successivo art. 17.

5. Le modalità di funzionamento e di esercizio dei compiti del comitato tecnico sono disciplinate dal regolamento del P.M.I.P. di cui al successivo art. 19.

Art. 12.

Coordinamento regionale dei presidi

1. La Regione promuove il coordinamento delle attività dei P.M.I.P., anche mediante la determinazione di criteri uniformi di programmazione delle attività e metodologie di lavoro.

2. Il dirigente del servizio igiene pubblica del settore sanità e igiene della giunta regionale, o un suo delegato, presiede e convoca, con periodicità almeno trimestrale, la commissione per il coordinamento regionale dei P.M.I.P.

3. Alla commissione per il coordinamento dei P.M.I.P. partecipano:

a) i dirigenti degli uffici del servizio igiene pubblica del settore sanità e igiene della giunta regionale;

b) i responsabili dei P.M.I.P.;

c) i dirigenti coordinatori sanitari e amministrativi delle U.S.S.L. sedi di P.M.I.P.;

d) i dirigenti dei servizi del settore ambiente ed ecologia della giunta regionale, per quanto di competenza;

e) i coordinatori dei dipartimenti di prevenzione di cui al precedente art. 5, qualora non facciano già parte della commissione ad altro titolo;

f) tre esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;

g) tre esperti rappresentanti delle imprese, designati, rispettivamente, dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale degli industriali, degli artigiani e degli imprenditori agricoli.

4. I dirigenti coordinatori sanitari delle U.S.S.L. sedi di P.M.I.P. possono farsi sostituire dai responsabili dei servizi igiene pubblica, ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro.

5. La commissione per il coordinamento regionale dei P.M.I.P.:

a) predispone il regolamento-tipo di cui al successivo articolo 19;

b) individua gli standards di attrezzature e strumentazione per ciascuna unità operativa;

c) elabora proposte per il riconoscimento e l'istituzione di nuove unità operative di riferimento, in relazione a quanto previsto dal sesto comma del precedente art. 6;

d) esprime parere in merito a quanto previsto dal sesto comma del precedente art. 7;

e) appronta i documenti necessari alla Regione per esercitare un controllo qualitativo e quantitativo dell'attività svolta dai P.M.I.P.;

f) predispone piani di intervento che riguardano più P.M.I.P.;

g) formula proposte in ordine all'attuazione dei piani di emergenza e di protezione civile per la parte di interesse dei P.M.I.P.;

h) elabora programmi per l'aggiornamento obbligatorio del personale.

6. Le determinazioni in ordine alle lettere *a*), *b*), *c*) ed *h*) sono assunte con apposito provvedimento della giunta regionale.

Art. 13.

Metodologia degli interventi

1. L'attività delle unità operative del P.M.I.P. deve essere caratterizzata dalla interdisciplinarietà degli interventi.

2. Il comitato di gestione dell'U.S.S.L. sede di P.M.I.P., su proposta della conferenza di presidio di cui al precedente articolo 9, può deliberare che operatori assegnati a diverse unità operative del presidio svolgano temporaneamente o permanentemente, a seconda delle problematiche affrontate, l'attività con il metodo del lavoro di gruppo per finalità specifiche o particolari interventi, anche connessi con situazioni di pericolo per la salute e la tutela dell'ambiente.

3. A tali gruppi di lavoro possono essere aggregati anche operatori di altri servizi o unità operative del dipartimento di prevenzione di cui al precedente art. 5, previo accordo con il comitato di gestione dell'U.S.S.L. di appartenenza.

4. Con il provvedimento di cui al precedente secondo comma le funzioni di coordinatore di ciascun gruppo di lavoro sono affidate ad un operatore avente posizione funzionale non inferiore a quella di un coadiutore.

5. L'attività del P.M.I.P. si svolge:

a) su richiesta delle U.S.S.L. facenti parte del bacino di utenza;

b) in attuazione a precisi obblighi di legge;

c) secondo specifici programmi concordati con una o più U.S.S.L. facenti parte del bacino di utenza.

6. I risultati delle analisi condotte e degli interventi eseguiti vengono trasmessi ai servizi competenti ed ai comitati di gestione delle U.S.S.L. interessate a cura del responsabile del P.M.I.P.

7. Al fine di consentire una valutazione uniforme e coerente dei dati acquisiti, nonché la predisposizione di eventuali misure di risanamento coordinate fra le varie U.S.S.L., i P.M.I.P. adottano tecniche analitiche e metodologie di intervento omogenee.

Art. 14.

Pronta reperibilità

1. Presso ciascun P.M.I.P. è costituito un sistema di pronta reperibilità mediante una équipe di operatori, dotati delle necessarie professionalità per interventi tesi a fronteggiare eventuali situazioni di emergenza comportanti grave pericolo per la salute pubblica e l'integrità ambientale, a supporto integrativo della guardia igienica permanente di cui all'art. 3 della legge regionale 26 ottobre 1981, n. 64, nonché per interventi richiesti dai competenti organi della protezione civile.

Art. 15.

Prestazioni a favore di terzi

1. Senza pregiudizio delle attività nel piano di lavoro annuale, i P.M.I.P. possono svolgere a richiesta di terzi prestazioni tecniche di controllo e di analisi anche nell'esclusivo interesse di questi ultimi; tali prestazioni vengono fornite purché non costituiscano attività di competenza di altri servizi o presidi delle U.S.S.L.

2. Il comitato tecnico di cui al precedente art. 11 stabilisce i criteri per la selezione delle richieste di prestazioni a favore di terzi rivolte al P.M.I.P. e definisce altresì nella proposta di piano di lavoro annuale i limiti quantitativi di tali prestazioni.

3. Le U.S.S.L. possono, ai fini di cui al precedente primo comma, stipulare con terzi contratti di prestazione periodica o continuativa.

4. Le tariffe per gli accertamenti e le indagini in materia di igiene e sanità pubblica svolti dai P.M.I.P. sono determinate ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 30 novembre 1984, n. 61.

Art. 16.

Attività di sorveglianza igienica

1. Ciascun P.M.I.P. dispone di un nucleo operatico di tecnici d'igiene, secondo quanto previsto nella tabella *C* allegata alla presente legge, i quali collaborano con il personale delle unità operative per l'esecuzione dei compiti affidati dalle leggi alla esclusiva competenza dei P.M.I.P.

2. L'espletamento dell'attività di cui al precedente comma viene coordinato dal responsabile del P.M.I.P.

3. Il nucleo operativo dei tecnici d'igiene del P.M.I.P. può effettuare interventi di competenza dei servizi delle U.S.S.L. su richiesta delle stesse, in collaborazione con il personale di tali servizi.

Art. 17.
Attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria agli operatori del P.M.I.P.

1. I presidenti dei comitati di gestione delle U.S.S.L. sedi di presidio comunicano al presidente della giunta regionale i nominativi degli operatori dei P.M.I.P. investiti di compiti di vigilanza ed ispezione in materia di igiene pubblica e ambientale, sulla base delle relative specifiche competenze, per il rilascio dell'apposito documento attestante il possesso della qualifica ufficiale di polizia giudiziaria, secondo quanto previsto dall'art. 8 della legge regionale 30 novembre 1984, n. 61.

2. Agli operatori dei P.M.I.P. in servizio presso l'unità operativa sicurezza del lavoro ed impiantistica, in quanto addetti alle mansioni ed alle funzioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria viene attribuita dal prefetto territorialmente competente, su proposta del presidente della giunta regionale, secondo quanto previsto all'art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n 833.

Art. 18.
Formazione e aggiornamento del personale

1. La formazione e l'aggiornamento del personale dei P.M.I.P. hanno carattere obbligatorio; la Regione assume direttamente iniziative in questo campo avvalendosi delle U.S.S.L. interessate ed in collaborazione con le università, secondo un programma poliennale approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 19.
Regolamento tipo

1. Le assemblee degli E.R. sedi di P.M.I.P. approvano il regolamento per il funzionamento dei P.M.I.P. stessi, sulla base di un regolamento tipo adottato dalla giunta regionale entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il regolamento del P.M.I.P. individua e precisa:

a) le posizioni funzionali nella pianta organica del presidio;

b) le funzioni di ciascuna unità operativa;

c) l'articolazione delle unità operative in sezioni;

d) i rapporti tra le varie unità operative;

e) i criteri di svolgimento dell'attività dei gruppi di lavoro interdisciplinari e delle unità operative di riferimento;

f) le modalità di funzionamento della conferenza di presidio, di cui al precedente art. 9, e di partecipazione alla stessa di rappresentanti del personale;

g) le modalità di espletamento del controllo di qualità;

h) i protocolli per i rapporti con le U.S.S.L. servite;

i) i compiti e le modalità di funzionamento degli organi collegiali, di cui ai precedenti articoli 10 e 11, che concorrono alla gestione dei P.M.I.P.;

l) le procedure di approvazione, da parte della U.S.S.L. sede di presidio del piano di lavoro annuale del P.M.I.P. di cui al precedente art. 4, primo comma.

Art. 20.
Norma finanziaria

1. Il finanziamento e la contabilità dei P.M.I.P. sono disciplinati dagli articoli 19 e 41 della legge regionale 31 dicembre 1980, n. 106.

2. In sede di riparto delle risorse finanziarie inerenti alle spese correnti delle U.S.S.L., nella determinazione delle somme assegnate con vincolo di destinazione alla gestione dei P.M.I.P. di cui alla presente legge, si osservano le seguenti priorità:

a) istituzione dei nuovi P.M.I.P. di cui alla tabella *A*;

b) costituzione presso i P.M.I.P. esistenti che ne fossero privi delle unità operative di cui alle lettere *c*) e *d*), secondo comma, del precedente art. 6;

c) graduale potenziamento degli organici dei P.M.I.P. esistenti, con particolare riferimento alla dotazione di pers[...] tecnico e alla capacità ed idoneità delle strutture edilizie [...] svolgimento dei servizi, al fine di pervenire al completam[ento] degli organici stessi secondo le prescrizioni della presente [...] nell'arco del triennio 1985-87.

3. Al finanziamento delle spese di investimento [per] l'edilizia, le attrezzature e le apparecchiature medico-scient[ifiche] e tecniche, necessarie per l'istituzione, l'avvio e l'ammo[derna]mento dei P.M.I.P. si provvede, nel rispetto delle priorità [di cui] alle lettere *a*) e *b*), del comma precedente, con le r[isorse] finanziarie determinate e all'uopo assegnate dal piano di [finan]ziamento degli investimenti per il triennio 1983-85 di cu[i alla] legge regionale 28 novembre 1983, n. 85 e dai piani relativ[i agli] anni successivi.

Art. 21.
Norma transitoria

1. Fino a quando non saranno istituiti i P.M.I.P. p[revisti] dalla tabella *A* allegata alla presente legge, aggiunti ai P[.M.I.P.] istituiti dalla legge regionale 26 ottobre 1981, n. 64, quest[i] continuano ad esercitare le proprie funzioni per i bac[ini di] utenza individuati dalla tabella *A* della stessa legge region[ale 26] ottobre 1981, n. 64.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bolletti[no Uf]ficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spe[tti di] osservarla e di farla osservare come legge della regione [Lom]bardia.

Milano, addì 30 maggio 1985

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 27 [...] 1985 e vistata dal commissario del Governo con nota [...] maggio 1985 prot. n.* 20802/7364).

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1985, n. 68.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 [mag]gno 1984, n. 28: « Disciplina della distribuzione dei [carbu]ranti per uso di autotrazione - Disposizioni per la red[azione] del piano regionale di ristrutturazione della rete di [distri]buzione ».

(*Pubblicata nel 4° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della regione Lombardia n. 22 del 3 giugno* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Il terzo comma dell'art. 8 della legge regionale 8 [maggio] 1984, n. 28, è sostituito dal seguente:

« 3. In caso di violazione degli obblighi e dei divie[ti con]templati nel precedente comma, si applicano, secondo la [gravi]tà del caso, le disposizioni del secondo comma dei suc[cessivi] articoli 11 e 13 ».

Art. 2.

1. Il secondo comma dell'art. 10 della legge regio[nale 8 mag]giugno 1984, n. 28, è sostituito dal seguente:

« 2. Il presidente della giunta regionale provvede al r[innovo] non oltre il termine di scadenza della concessione, pre[via ri]chiesta dell'autorizzazione del comune di cui ai commi se[condo] e terzo del precedente art. 6 e subordinatamente al favo[revole] accertamento della permanenza dei requisiti soggettivi

chiedente e della idoneità tecnica delle attrezzature dell'impianto, al sicuro e regolare espletamento del servizio di distribuzione; l'accertamento dell'idoneità tecnica dovrà essere effettuato con le modalità di cui al successivo art. 12. Qualora non sia possibile provvedere al rinnovo entro il termine di scadenza della concessione, è in facoltà del presidente della giunta regionale di consentire la provvisoria prosecuzione dell'esercizio dell'impianto, con motivate decisioni e per periodi di durata commisurata ai tempi strettamente necessari per l'esaurimento della procedura ».

Art. 3.

1. E' ammessa in sanatoria la presentazione delle domande di cui al primo comma dell'art. 10 della legge regionale 8 giugno 1984, n. 28, non tempestivamente prodotte nel termine stabilito, entro il nuovo termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

1. All'art. 12 della legge regionale 8 giugno 1984, n. 28, sono aggiunti i seguenti commi:

« 6. Ai dipendenti dello Stato componenti delle commissioni di collaudo spettano, per ciascuna giornata di attività, l'indennità ed il rimborso delle spese di viaggio di cui al primo e secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 22 novembre 1982, n. 63. Ai dipendenti della Regione componenti e segretari delle commissioni spettano il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione, oltreché al compenso delle prestazioni di lavoro straordinario contemplate dall'ottavo comma dell'articolo 4 della legge regionale 22 novembre 1982, n. 63.

7. All'introito delle somme di cui al precedente quinto comma ed all'erogazione dei compensi ai componenti delle commissioni di collaudo si provvede mediante imputazione sugli appositi capitoli di bilancio regionale previsti dal successivo art. 10.

8. Nei casi in cui debba provvedersi al collaudo di impianti già in esercizio, in dipendenza di modifiche, potenziamenti o rinnovo di concessioni, l'accertamento della idoneità tecnica delle strutture esistenti o di quelle parzialmente rinnovate potrà essere demandato al comando provinciale dei vigili del fuoco ».

Art. 5.

1. Il primo comma dell'art. 13 della legge regionale 8 giugno 1984, n. 28, è sostituito dal seguente:

« 1. L'esercizio degli impianti non può essere sospeso, salva l'osservanza del turno feriale, senza autorizzazione del presidente della giunta regionale di durata definita, rilasciata su motivata richiesta, qualora sia stata presentata domanda di trasferimento o concentrazione, potrà essere contestualmente autorizzata, per la medesima durata della sospensione dell'esercizio, la rimozione dell'impianto ».

Art. 6.

1. Il termine indicato al punto 4) dell'art. 16 della legge regionale 8 giugno 1984, n. 28, è prorogato al 31 dicembre 1986.

2. In pendenza dei provvedimenti istruttori è provvisoriamente consentita l'utilizzazione degli impianti, salvi gli esiti dell'accertamento della idoneità tecnica delle attrezzature, che viene immediatamente disposto, anche relativamente alle domande presentate successivamente alla data del 26 settembre 1984.

Art. 7.

1. Il terzo e quarto comma dell'art. 17 della legge regionale 8 giugno 1984, n. 28, sono sostituiti dai seguenti:

« 3. La modifica consiste in aumento della capacità ed anche il numero dei serbatoi, ferma la loro destinazione ai carburanti già in distribuzione presso l'impianto; ovvero in variazione degli allacciamenti o del tipo degli apparecchi di erogazione; ovvero in mutamento della dislocazione delle parti costitutive dell'impianto e dei suoi accessi; ovvero in variazione delle quantità massime di olio lubrificante e/o di petrolì lampante adulterato per riscaldamento domestico, confezionati nei prescritti fusti o recipienti, detenute presso l'impianto per la vendita al pubblico.

4. Il trasferimento e la concentrazione degli impianti sono limitati all'ambito del medesimo territorio provinciale e consentiti soltanto per impianti in esercizio o autorizzati alla sospensione dell'esercizio ai sensi del primo comma del precedente art. 13 ».

Art. 8.

1. Il secondo comma dell'art. 18 della legge regionale 8 giugno 1984, n. 28, è sostituito dal seguente:

« 2. Le domande devono essere corredate:

a) di copia delle concessioni relative agli impianti cui si riferiscono;

b) di documentazione idonea a comprovare il regolare esercizio degli impianti da trasferire o concentrare;

c) di documentazione idonea a comprovare la disponibilità dell'area sulla quale si intende trasferire o concentrare gli impianti;

d) di documentazione tecnica relativa alla nuova disposizione planimetrica degli impianti ed alle attrezzature di deposito ed erogazione del carburante.

Tale documentazione potrà essere omessa nei casi di potenziamento o di modifica non recanti variazioni di disposizione ».

Art. 9.

1. All'art. 21 della legge regionale 8 giugno 1984, n. 28, è aggiunto il seguente comma:

« 3. Fino all'approvazione del piano, anche la concentrazione di pluralità di impianti su nuova posizione potrà essere subordinata al rispetto delle medesime distanze da preesistenti impianti contemplata per i trasferimenti, qualora non si consegua una congrua riduzione delle strutture di erogazione, congiunta ad accertato miglioramento del servizio offerto all'utenza interessata ».

Art. 10.
Norma finanziaria

1. In relazione a quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 12 della legge regionale 8 giugno 1984, n. 28, così come modificato dal precedente art. 4 allo stato di previsione delle entrate del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985 al titolo 3 categoria 4 è istituito « per memoria » il capitolo 3.4.2049 « Introiti derivanti dalle somme versate dai concessionari degli impianti di distribuzione dei carburanti ».

2. Agli oneri derivanti dal sesto e settimo comma dell'articolo 12 della legge regionale 8 giugno 1984, n. 28, così come modificato dal precedente art 4 si provvede mediante impiego delle somme stanziate rispettivamente al capitolo 1.1.2.3.1.322 « Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese » e ai capitoli 1.1.2.1.1.303 « Spese per compenso del lavoro straordinario prestato dal personale regionale » e 1.1.2.1.1.304 « Rimborso delle spese e indennità di missione e di prima sistemazione al personale regionale, nonché per le spese di viaggio » iscritti nello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985 e successivi.

Art. 11.
Clausola d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 30 maggio 1985

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 27 marzo 1985 e vistata dal commissario del Governo con nota del 20 maggio 1985 prot. n. 22802/7365*).

(3662)

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 8 giugno 1985, n. 59.

Proroga all'anno scolastico 1984-85 delle disposizioni contenute nella legge regionale 25 novembre 1983, n. 16.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Puglia n.* 86 *del* 20 *giugno* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nella legge regionale 25 novembre 1983, n. 16, sono prorogate all'anno scolastico 1984-85.

Art. 2.

All'onere finanziario rivenìente dall'applicazione della presente legge, ammontante a lire un miliardo, si fa fronte, in termini di competenza e cassa, con lo stanziamento del capitolo 1003060 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985, approvato con legge regionale 12 febbraio 1985, n. 4.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 8 giugno 1985

TRISORIO LIUZZI

LEGGE REGIONALE 8 giugno 1985, n. 60.

Delega ai comuni e alla comunità montana del Sub-Appennino Dauno Meridionale degli interventi previsti dall'art. 18 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Puglia n.* 86 *del* 20 *giugno* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Art. 1.

Finalità

Con la presente legge la regione Puglia, in attuazione dell'art. 18 della legge 14 maggio 1981, n. 219, stabilisce gli interventi per favorire la ripresa produttiva e lo sviluppo delle aziende agricole comprese nel territorio dei quattordici comuni della provincia di Foggia riconosciuti danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.

Art. 2.

Assegnazione contributi

Ai soggetti che, alla data degli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, risultavano titolari del diritto di proprietà su fondi rustici, con priorità per gli emigrati che intendono rientrare ed esercitare attività agricole, possono essere concessi contributi in conto capitale pari al 100 % delle spese ritenute ammissibili per la ricostruzione e la riparazione dei fabbricati rurali, comunque utilizzati per l'esercizio dell'agricoltura, anche se ubicati in agglomerati rurali o su aie comuni.

Gli stessi contributi possono essere concessi:

a) agli affittuari coltivatori diretti così come definiti dagli articoli 6 e 7 della legge 3 maggio 1982, n. 203, ai mezzadri, ai coloni e compartecipanti e altri conduttori non proprietari, con le procedure previste dall'art. 11 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni;

b) ai comproprietari, ai titolari di diritti reali di godimento e ai possessori, mediante le procedure previste dall'articolo 12 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra i fabbricati rurali che abbiano già usufruito, nella misura del 100% della spesa riconosciuta, dei contributi previsti dagli articoli 9 e 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni.

Dall'importo del contributo di cui ai precedenti commi va detratta l'eventuale somma già corrisposta ai sensi del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1980, n. 874.

I limiti massimi di superficie utile abitabile ammissibile a contributo, anche ai fini dell'adeguamento alle esigenze del nucleo familiare, sono quelli indicati all'art. 9 della legge n. 219 del 14 maggio 1981, e successive modifiche ed integrazioni.

Ai soggetti che, per la ricostruzione o la riparazione degli immobili indicati nei precedenti commi del presente articolo, abbiano già usufruito di contributi in misura inferiore al 100 % della spesa, può essere assegnato un contributo integrativo fino alla totale copertura della spesa sostenuta, previa domanda da presentare entro i termini previsti dal successivo art. 10, che devono essere corredate di copia conforme autenticata del certificato di regolare esecuzione, dello stato finale dei lavori eseguiti, nonché dell'atto di assegnazione del contributo definitivo.

Art. 3.

Alienazione ed acquisizione di immobili

Per l'alienazione degli immobili ricostruiti o riparati con i contributi previsti dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

I soggetti di cui al precedente art. 2, comma secondo, lettera *a*), che, avendo esercitato il diritto di prelazione anche tramite discendenti diretti, abbiano acquistato terreni con i fabbricati rurali insistenti sugli stessi o su aie comuni, dopo la data degli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, non decadono dal diritto all'assegnazione dei contributi già spettanti al proprietario venditore.

Non decadono, altresì, dallo stesso diritto i coltivatori diretti che abbiano comunque acquistato i terreni con gli immobili rurali dopo i succitati eventi sismici.

Sono consentite donazioni fra coniugi non legalmente separati, tra parenti entro il quarto grado e tra affini entro il secondo grado, anche se poste in essere dopo gli eventi sismici innanzi citati e, comunque, prima dell'erogazione a saldo del contributo spettante al donante.

I donatori, previa presentazione di apposita istanza rivolta al sindaco, subentrano nel diritto all'assegnazione del contributo spettante al donante o alla devoluzione di quello già assegnato al donante stesso.

Sono altresì consentiti gli atti di divisione, anche se comportanti conguagli per il definitivo assestamento della proprietà, riguardanti terreni e/o fabbricati che, alla data degli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, risultavano in proprietà comune ed indivisa.

Art. 4.

Procedure per ricostruzione in altro sito

I contributi di cui al precedente art. 2, comma primo, per motivi di funzionalità aziendale e sempreché le opere non siano in contrasto con le destinazioni di zona prevista dagli strumenti urbanistici vigenti, possono essere utilizzati dai proprietari di immobili distrutti o da demolire, per effetto degli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, anche per ricostruire gli stessi su altro terreno, di proprietà del richiedente o del coniuge non legalmente separato o di un altro componente il nucleo familiare, situato nell'ambito dei comuni terremotati della provincia di Foggia o in comune limitrofo non terremotato.

In entrambi i casi, la domanda di contributo va presentata al comune nel cui territorio è ubicato l'immobile danneggiato. Il sindaco di questo comune, oltre al provvedimento di assegnazione del contributo, rilascia anche l'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori di demolizione. L'istanza per ottenere la concessione ad edificare va presentata al comune nel cui terri-

torio si intende ricostruire, mentre l'accertamento dell'avvenuta regolare esecuzione delle opere, ai fini della liquidazione a saldo del contributo spettante, è di competenza del comune che ha assegnato il contributo.

Art. 5.

Erogazione dei contributi

I contributi in conto capitale previsti dal presente titolo vengono erogati dagli enti delegati, ciascuno nei limiti delle rispettive competenze, come segue:

a) anticipazione del 25% dell'importo assegnato, dopo l'avvenuto inizio dei lavori e previa certificazione del direttore dei lavori;

b) acconti fino all'85% dell'importo assegnato, in base a stati di avanzamento lavori sottoscritti, con responsabilità, solidale, dal proprietario, dal direttore dei lavori e dall'impresa;

c) saldo dell'importo residuo spettante, dopo l'ultimazione dei lavori e l'avvenuto accertamento della regolare esecuzione degli stessi a cura dell'ente che ha assegnato il contributo.

I documenti tecnici ed amministrativi da allegare all'istanza di erogazione della rata di saldo sono quelli previsti dalle norme vigenti in materia di lavori pubblici.

TITOLO II

Art. 6.

Contributi per altre opere

Per le opere di provvista dell'acqua, di contenimento e di sostegno dei terreni e dei drenaggi a protezione di fabbricati rurali, nonché di sistemazione dei piazzali a servizio dei fabbricanti, possono essere assegnati contributi in conto capitale fino all'importo massimo del 30% della spesa occorrente od occorsa per la ricostruzione o riparazione dei fabbricati.

Per la riparazione di strade poderali ed interpoderali, di canali di scolo non in terra, di cavalcafossi, di impianti irrigui fissi e di altre opere di interesse collettivo, possono essere assegnati contributi in conto capitale pari all'intera spesa occorrente e ritenuta ammissibile. Alla progettazione, direzione ed esecuzione delle opere provvede direttamente la comunità montana del Sub-Appennino Dauno Meridionale.

I contributi di cui al primo comma del presente articolo, vengono assegnati ai soggetti di cui al precedente art. 2, singoli od associati, con le procedure previste dallo stesso articolo.

Al ripristino degli impianti collettivi di raccolta, conservazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici di interesse intercomunale, provvede direttamente la comunità montana del Sub-Appennino Dauno Meridionale.

Art. 7.

Terre franose

Ai proprietari di terreni con destinazione agricola, gravemente dissestati a causa di frane conseguenti al terremoto, la cui coltivabilità non possa essere economicamente ripristinata, può essere corrisposta, per l'acquisto di terreni limitrofi, una somma pari all'80% del valore stimato in base allo stato di fatto che i terreni avevano anteriormente all'evento tellurico, con l'obbligo contestuale di accettare il vincolo della forestazione produttiva sui terreni non più utilizzabili da attuarsi a totale carico dei fondi regionali.

Alla stima dei terreni franosi e di quelli da acquistare provvede l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Foggia.

Le domande per ottenere i benefici previsti dal presente articolo vanno presentate alla comunità montana del Sub-Appennino Dauno Meridionale, che provvede anche ad assegnare i contributi e ad erogarli con la seguente modalità:

l'intera somma assegnata dopo l'avvenuta registrazione e trascrizione dell'atto di acquisto dei terreni.

Art. 8.

Delega ai comuni

Le funzioni amministrative per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 2, all'art. 4 ed al primo comma dell'art. 6 della presente legge sono delegate ai quattordici comuni danneggiati della provincia di Foggia, territorialmente competenti, secondo le procedure stabilite dalla legge n. 219 del 14 maggio 1981 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 9.

Delega alla comunità montana

Le funzioni amministrative per l'attuazione degli interventi di cui al secondo e terzo comma dell'art. 6 ed all'art. 7 della presente legge sono delegate alla comunità montana del Sub-Appennino Dauno Meridionale, che svolge anche funzioni di coordinamento sull'intera applicazione della presente legge.

Per le funzioni di istruttoria e di collaudo, l'ente delegato può avvalersi sia dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Foggia, sia degli organi tecnici regionali di sviluppo agricolo per la Puglia.

Art. 10.

Termini e procedure

Le domande di concessione dei contributi previsti dai precedenti articoli vanno presentate agli enti delegati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di perizia giurata e dei documenti previsti dall'art. 3, primo comma, del decreto-legge n. 19 del 28 febbraio 1984, convertito nella legge n. 80 del 18 aprile 1984.

Le domande di cui al precedente comma debbono essere integrate, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, degli atti indicati al secondo comma dell'art. 3 del citato decreto-legge n. 19 del 28 febbraio 1984.

All'esame delle perizie presentate ai sensi dell'art. 2, dell'art. 4 e del primo comma dell'art. 6 della presente legge provvedono le commissioni comunali, elette ai sensi dell'art. 14 della legge n. 219 del 14 maggio 1981, che sono integrate da un funzionario tecnico dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Foggia.

Art. 11.

Assegnazione fondi

All'assegnazione agli enti delegati dei fondi necessari per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge e per l'esercizio delle funzioni delegate, comprensivi dell'onere aggiuntivo del 2% per spese di funzionamento, provvede la giunta regionale in base alle effettive esigenze che ciascun ente delegato è tenuto a far presente entro il 30 giugno di ogni anno, mediante invio di apposito programma redatto ai sensi dell'art. 6 della legge n. 219 del 14 maggio 1981.

Gli enti delegati, entro trenta giorni dalla chiusura di ogni esercizio finanziario, trasmettono alla regione Puglia, per la necessaria approvazione, i rendiconti con la documentazione contabile delle liquidazioni effettuate sulle somme loro accreditate.

Art. 12.

Pubblicazioni

Tutte le provvidenze concesse dalla regione Puglia agli enti delegati ai sensi della presente legge sono rese pubbliche mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Puglia.

Tutti i provvedimenti di concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono resi pubblici mediante affissione negli albi della comunità montana o dei comuni dove è sito il centro aziendale.

Art. 13.

Poteri sostitutivi

In caso di inadempienza da parte dei comuni e della comunità montana del Sub-Appenino Dauno Meridionale nell'esercizio di una o più funzioni ad essi delegate, dette funzioni sono esercitate dall'assessorato regionale all'agricoltura, che si avvarrà dell'ufficio tecnico dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e dell'ente regionale di sviluppo agricolo per la Puglia di Foggia.

In caso di inadempienza anche da parte dei suddetti uffici, nell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al precedente comma le funzioni sono esercitate dalla giunta regionale tramite i propri organi.

Art. 14.

Disposizioni finanziarie

Alle spese per l'applicazione della presente legge la regione Puglia provvederà con fondi statali, ripartiti ed assegnati dal C.I.P.E. in attuazione di quanto disposto dall'art. 4 della legge

n. 219 del 14 maggio 1981, che saranno inseriti in apposito capitolo di bilancio recante la denominazione « Interventi in agricoltura in favore dei comuni terremotati della provincia di Foggia ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 8 giugno 1985

TRISORIO LIUZZI

LEGGE REGIONALE 8 giugno 1985, n. **61**.
Interventi regionali a favore dell'apicoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Puglia n.* 86 *del* 20 *giugno* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Obiettivi generali

Ai fini di una più razionale utilizzazione delle risorse del territorio, attraverso la valorizzazione delle attività zootecniche minori e delle potenzialità produttive delle piante agrarie, forestali e spontanee, nonchè per favorire la conservazione degli attuali eco-sistemi naturali, la regione Puglia promuove iniziative atte a conseguire l'incremento, la diffusione e la protezione dell'apicoltura mediante:

a) l'assistenza tecnica;
b) l'assistenza sanitaria;
c) il servizio di impollinazione;
d) la disciplina del nòmadismo.

Art. 2.
Commissione apistica regionale

E' istituita la commissione apistica regionale, così composta:

assessore regionale all'agricoltura o consigliere regionale dallo stesso delegato, con le funzioni di presidente;

tre funzionari tecnici dell'assessorato all'agricoltura, in servizio rispettivamente negli uffici preposti alla zootecnia, alla forestazione, alla fitopatologia;

un funzionario tecnico del servizio veterinario regionale;

un funzionario del servizio ecologia;

un esperto designato dall'istituto di entomologia agraria dell'Università di Bari;

tre rappresentanti degli apicoltori associati in organismi giuridicamente riconosciuti e designati dagli stessi;

due rappresentanti degli ortofrutticoltori associati in organismi giuridicamente riconosciuti e designati dagli stessi.

Svolge mansioni di segretario un funzionario dell'assessorato regionale all'agricoltura.

La commissione apistica è nominata con decreto del presidente della giunta regionale su proposta dell'assessore all'agricoltura e resta in carica tre anni.

I rappresentanti delle organizzazioni vengono proposti all'assessore regionale all'agricoltura previa intesa tra le associazioni interessate.

La commissione ha sede presso l'assessore regionale alla agricoltura.

Alla commissione è affidato il compito di esprimersi sui programmi di intervento e di relazionare alla giunta regionale in merito al consuntivo annuale di attuazione della presente legge secondo le direttive che saranno emanate annualmente dalla giunta regionale.

Ai componenti la commissione spettano, in quanto ne abbiano diritto, gli emolumenti previsti dall'art. 4 della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45.

Art. 3.
Finanziamenti

Nel quadro degli indirizzi tecnici dettati dalla commis apistica regionale, vengono stanziati finanziamenti sulla ba articolati programmi annuali proposti dalle organizzazioni apicoltori giuridicamente riconosciute.

Detti programmi riguardano iniziative a favore di alle singoli ed associati che svolgono l'attività a qualsiasi tit concernono:

a) impianto, ampliamento ed ammodernamento stru le di apiari;

b) acquisto di arnie e piccole attrezzature per la zione e la lavorazione del miele;

c) acquisto di nuclei o famiglie di api e di regine zionate.

Esclusivamente a favore di cooeprative é di associ agricole, giuridicamente riconosciute, che perseguono fi apistiche, vengono concessi incentivi per la realizzazio strutture ed acquisto di attrezzature per la estrazione, la razione e la commercializzazione in forma organizzat prodotti delle api, per l'espletamento del servizio di imp zione e per l'attività di assistenza tecnica, nonché per l lizzazione di corsi di formazione e aggiornamento profess di intesa con il competente assessorato alla formazione p sionale.

Art. 4.
Contributi

L'entità dei contributi erogabili per le arnie razion attrezzature e le eventuali connesse strutture a carattere dale, nonché per la ricostituzione di alveari distrutti per sanitari, è fissata fino ad un massimo del 50 % dell'impo spesa ritenuto ammissibile.

Detta percentuale viene elevata fino all80 % per la d ne di attrezzature e strutture a carattere collettivo previs le attività di cui all'ultimo comma del precedente art.

Art. 5.
Procedure

Le domande intese ad ottenere la concessione delle denze contributive, di cui alla presente legge, debbono presentate al competente ispettorato provinciale dell'agric corredate di apposito programma tecnico-finanziario.

Detto ispettorato, nel rispetto delle finalità della pr legge e delle direttive emanate dalla giunta regionale espr parere tecnico e di congruità delle spese ammissibili all sidiabilità.

L'assessore regionale all'agricoltura, sulla base deg menti tecnico-finanziari acquisiti, propone alla giunta reg la sussidiabilità delle iniziative contemplate dal progran ritenute idonee a perseguire le previste finalità.

La liquidazione ed il pagamento dei contributi di c impegni assunti vengono disposti dall'assessorato region l'agricoltura previo accertamento del regolare espletamen le iniziative da parte degli ispettorati provinciali dell'agric e sulla base di probatoria documentazione amministrati tabile.

Art. 6.
Misure sanitarie

Le api vive o favi contenenti covate provenienti da regioni durante il trasferimento devono essere accompagn un certificato che ne attesti la sanità e la loro prove da allevamento o sito in zona non infetta, rilasciato d oltre trenta giorni dalla competente autorità sanitaria.

Art. 7.
Norma finanziaria

A decorrere dal 1985 viene istituito nel bilancio re apposito capitolo di spesa - cap. n. 0407700 - con la se denominazione « Interventi regionali in favore dell'apico Allo stanziamento» di L. 10.000.000 per il 1985 si provve riduzione di pari importo in termini di competenza e del cap. 161030.

Per gli anni successivi la spesa sarà determinata in base alle singole leggi di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 8 giugno 1985

TRISORIO LIUZZI

Il Governo non si oppone all'ulteriore corso della legge fermi restando l'obbligo della Regione ad adeguarsi ad eventuali rilievi dell'esecutivo comunitario.

LEGGE REGIONALE 8 giugno 1985, n. **62.**

Interventi per la tutela dei litorali e delle acque di balneazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Puglia n.* 86 *del* 20 *giugno* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini della tutela dei prodotti litorali e delle acque di balneazione, fatte salve le competenze statali di cui alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, e in relazione agli articoli 59, 69, 82, 83, 88, 101, 102 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la regione Puglia predispone, entro il mese di dicembre di ogni anno, un programma di interventi per la prevenzione e il controllo degli inquinamenti del mare; la disinfestazione e disinfezione dei litorali nelle zone ad alto uso; la difesa delle coste dal degrado ecologico-ambientale, da attuarsi anche con interventi di sistemazione boschiva.

Per la elaborazione del programma di intervento, la giunta regionale si avvale della collaborazione dei laboratori provinciali di biologia marina, dei servizi multizonali di prevenzione e, fino all'attivazione di questi, dei laboratori provinciali di igiene e profilassi. La giunta regionale si può avvalere, altresì, ai sensi e nei termini delle norme vigenti, della collaborazione delle competenti capitanerie di porto, fatte salve tutte le competenze statali in materia.

Art. 2.

Gli interventi per la prevenzione e il controllo degli inquinamenti del mare e quelli rivolti, in particolare, alla individuazione delle zone idonee alla balneazione, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 e della legge regionale 20 luglio 1984, n. 36, sono realizzati tramite i presidi e servizi multizonali di prevenzione di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e, fino all'attivazione degli stessi, dalle strutture degli ex laboratori provinciali di igiene e profilassi.

Ove tali strutture non siano in grado di provvedersi, secondo i criteri e le modalità prestabilite, per insufficienza di personale e di attrezzature tecniche adeguate, la giunta regionale, a norma dell'art. 2, ultimo comma, della legge regionale 20 luglio 1984, n. 36, in attesa del loro potenziamento, dispone il ricorso a collaborazioni tecniche esterne, avvalendosi dello strumento della convenzione, ferma restando, in capo alle suddette strutture laboratoristiche pubbliche, la funzione di direzione e di coordinamento tecnico degli interventi e di vigilanza.

Art. 3.

Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1 sono concessi contributi ai comuni singoli o associati.

Nel caso che il comune dichiari di non essere in grado di eseguire gli interventi, il contributo è concesso alla provincia competente per territorio. Ove anche la provincia non intenda provvedere, l'intervento può essere eseguito direttamente dalla Regione attraverso i propri uffici tecnici competenti per territorio.

Gli interventi relativi alla pulizia delle spiagge, alla disinfezione e disinfestazione dei litorali possono essere realizzati dai comuni anche con convenzioni con cooperative o associazioni di volontariato regolarmente costituite.

Gli interventi sono coordinati dal settore ecologia di intesa con i settori sanità, agricoltura e foreste, turismo, risorse naturali e con gli altri settori competenti dell'amministrazione regionale.

Art. 4.

I contributi sono concessi sulla base di appositi piani di attività presentati dai comuni o dalle province al presidente della Regione, entro il 30 ottobre di ogni anno.

I criteri di priorità sono:

che i comuni siano tra essi associati per la realizzazione di piani intercomunali in materia ecologica, igienica ed ambientale;

che i comuni siano dotati di strumenti urbanistici;

che i comuni abbiano già in atto concrete iniziative di difesa ecologico-ambientale.

I contributi concessi debbono essere rendicontati a norma di legge e l'ente è tenuto a far pervenire alla regione - settore ecologia - una relazione tecnico-finanziaria sugli interventi effettuati e sui risultati conseguiti.

I contributi sono erogati nella misura del 70% iniziale e il restante 30% a presentazione della rendicontazione di cui al comma precedente.

Art. 5.

Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante la seguente variazione al bilancio 1985:

PARTE 2ª

SPESA

Variazione in aumento:

Cap. 0104430 (c.n.i.). — Interventi per la tutela delle coste e delle acque di balneazione

Competenza	Cassa
L. 700.000.000	L. 700.000.000

Variazione in diminuzione:

Cap. 1602020. — **Fondo per il finanziamento di spese derivanti da leggi regionali in corso di adozione.** Spese correnti

Competenza	Cassa
L. 500.000.000	L. 500.000.000

Cap. 1602040. — **Fondo per il finanziamento di spese derivanti da leggi regionali in corso di adozione.** Spese in c/capitale

Competenza	Cassa
L. 200.000.000	L. 200.000.000

Per gli esercizi successivi si provvederà con appositi stanziamenti disposti con le leggi di approvazione del bilancio regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 8 giugno 1985

TRISORIO LIUZZI

(4249)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 luglio 1985, n. **10**.

Modifiche alle norme per la gestione delle riserve di caccia, emanate con decreto del presidente della giunta regionale 13 agosto 1965, n. 129.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della regione Trentino-Alto Adige n.* 41 *del* 10 *settembre* 1985)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la legge regionale 7 settembre 1964, n. 30, e successive modifiche;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale 13 agosto 1965, n. 129, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge provinciale 22 maggio 1978, n. 22;

Vista la delibera della giunta provinciale n. 2711 del 14 giugno 1985;

Decreta:

Sono emanate le modifiche alle norme per la gestione delle riserve di caccia, nel testo allegato che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 23 luglio 1985

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1985
Registro n. 14, *foglio n.* 3

Modifiche alle norme per la gestione delle riserve di caccia, emanate con decreto del presidente della giunta regionale 13 *agosto* 1965, *n.* 129.

Art. 1.

Il primo ed il quarto comma dell'art. 4 delle norme per la gestione delle riserve di caccia, emanate con decreto del presidente della giunta regionale 13 agosto 1965, n. 129, e modificate con decreto del presidente della giunta regionale 1° aprile 1970, n. 5, in seguito denominate « Norme » sono sostituiti rispettivamente dai seguenti commi:

« 1) La sezione provinciale dell'Alto Adige della Federazione italiana della caccia può emanare prescrizioni per l'esercizio venatorio nelle riserve di diritto come pure in merito all'appartenenza della spoglia della selvaggina ungulata in esse abbattuta nel rispetto della legge.

4) Le prescrizioni di cui ai precedenti commi sono riportate sul permesso di caccia o devono essere comunicate per iscritto ai titolari di permessi di caccia ».

Art. 2.

Il secondo e quinto comma dell'art. 6 delle norme sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

« 2) I provvedimenti disciplinari, commisurati alla gravità dell'infrazione, sono:

a) la censura scritta;

b) il divieto d'esercitare la caccia nella riserva in cui è stata commessa l'infrazione, ad una o ad alcune specie di selvaggina ungulata, per una durata massima di tre anni;

c) il divieto d'esercitare la caccia nella riserva in cui è stata commessa l'infrazione, ad alcune od a tutte le specie di selvaggina, per una durata massima di tre anni;

d) il divieto di esercitare la caccia in una o tutte le riserve di diritto a tutte le specie di selvaggina per una durata massima di quattro anni, in caso di infrazioni particolarmente gravi e di recidiva.

5) Quando si tratta di infrazioni alle prescrizioni generali o particolari delle riserve di cui al precedente art. 4, possono essere adottati, nei confronti del responsabile, solamente i provvedimenti disciplinari di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del secondo comma del presente articolo, commisurando la sanzione alla gravità dell'infrazione ».

Art. 3.

All'art. 6 delle norme è aggiunto il seguente comma:

« In caso di infrazioni alle prescrizioni emanate ai sensi dell'art. 4, primo comma, possono essere adottati nei confronti del responsabile da parte degli organi di gestione delle riserve di diritto, provvedimenti immediatamente esecutivi che non superino l'entità delle sanzioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del secondo comma. Questi provvedimenti immediatamente esecutivi devono essere previsti nelle prescrizioni di cui all'art. 4 e contro essi l'interessato può ricorrere richiedendo che si proceda secondo le modalità contenute nei primi sette commi del presente articolo ».

(5274)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 86.000
	semestrale	L. 48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 119.000
	semestrale	L. 66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 114.000
	semestrale	L. 63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 101.000
	semestrale	L. 56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 196.000
	semestrale	L. 110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 77.000
Abbonamento semestrale	L. 42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221